

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

689° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 44
3 ^a - Affari esteri.....	» 61
4 ^a - Difesa	» 71
6 ^a - Finanze e tesoro	» 77
7 ^a - Istruzione.....	» 79
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 83
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 87
10 ^a - Industria.....	» 89
11 ^a - Lavoro.....	» 94

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 102
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 106
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 112
RAI-TV	» 115
Mafia	» 116
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 117
Consorzi agrari.....	» 164

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 166
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 168
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 171
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 172

CONVOCAZIONI	Pag. 173
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

627^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico ed i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108. Esame e rinvio)

Il relatore PARDINI ricorda la legge n. 108 del 1999, che ha previsto la sperimentazione della vendita di quotidiani e periodici presso punti di distribuzione diversi dalle edicole. È pervenuta alla Commissione la documentazione concernente la predetta sperimentazione, nonché le valutazioni compiute dal Dipartimento di economia dell'Università di Pavia sui risultati statistici della stessa sperimentazione. Se ne desumono utili elementi di giudizio, giacché si è registrato un aumento complessivo della domanda di quotidiani e periodici, calcolato a livello nazionale: si tratta di un incremento pari all'1,7% con significativa differenza in favore delle regioni meridionali e insulari e andamento stabile nelle regioni centrali. Quanto all'impatto sui punti tradizionali di vendita, si registra una riduzione di attività delle edicole solo nelle città più grandi, tra quelle che compongono il campione di analisi. Tutto ciò comporta una considerazione complessivamente positiva, condivisa anche da quasi tutte le associazioni di categoria interessate, ad eccezione di una sola associazione di edicolanti. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole, ritenuti positivi i risultati della sperimentazione in un contesto nel quale occorre conciliare in equi-

librio diverse esigenze ma soprattutto incentivare le diffusione della stampa.

Il senatore ROTELLI chiede al relatore se si possa compiere una valutazione più specifica dell'andamento della sperimentazione e se vi sia stato o meno un aumento degli oneri organizzativi e distributivi, che potrebbero nel caso far ritenere preferibili forme diverse di incentivazione.

Replica il relatore PARDINI, precisando che l'elemento positivo consiste nell'inversione di tendenza registrata nella diffusione di quotidiani e periodici, anche se il volume delle vendite è cresciuto in misura modesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, procedendo nelle votazioni degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236 assunto a base dell'esame.

Il presidente VILLONE ricorda la discussione svolta nella seduta precedente circa il subemendamento 2.500/1 e la disposizione corrispondente contenuta nell'emendamento 2.500 della relatrice. A suo parere, il testo della relatrice propone una norma rigorosa, ma va considerato che tale prescrizione non comporta né la cancellazione né la sospensione dall'albo professionale, ma solo il divieto di esercitare direttamente attività professionali.

La relatrice DENTAMARO conferma l'interpretazione data dal Presidente al comma 3 dell'articolo 3 da lei proposto con l'emendamento 2.500 e ricorda che la sospensione dall'albo professionale è prevista dal comma 4 dello stesso articolo quale sanzione per l'inottemperanza dell'obbligo di astenersi dall'esercitare attività professionali.

Il presidente VILLONE aggiunge che sarebbe certamente singolare e impropria la possibilità che un Ministro della Giustizia assuma la difesa in giudizio, in qualità di avvocato, di una persona dinanzi a un giudice per la cui nomina ha dato il proprio concerto al Consiglio Superiore della Magistratura. Altrettanto singolare e improprio sarebbe il caso di un Ministro

dei lavori pubblici, ingegnere o architetto, autore di un progetto di opera pubblica commissionato dal Governo di cui è membro. Inibire tali possibilità è anche nell'interesse delle categorie professionali.

Il senatore PELLEGRINO ricorda che il Consiglio nazionale forense sospende dall'albo l'avvocato che assume la carica di Ministro.

Il presidente VILLONE osserva che tale provvedimento viene adottato nell'ambito dell'ordinamento professionale, ma la legge a sua volta può dettare una norma di chiusura del sistema anche per tutte le ipotesi non previste nei singoli ordinamenti professionali.

Il senatore ROTELLI obietta che se lo scopo della disposizione in esame è quello di preservare la parità di condizione tra i professionisti, quest'ultima può essere alterata anche dalla circostanza che vi siano professionisti tra i parlamentari, i quali concorrono a formare le regole che alcuni di loro dovranno poi utilizzare nella propria attività professionale.

Il senatore CABRAS osserva che anche i professori universitari in quanto parlamentari concorrono alla formazione delle leggi sull'università e sullo *status* dei docenti accademici.

Il senatore ROTELLI replica che non si tratta di professionisti, nel caso appena indicato.

Il senatore BESOSTRI considera positivamente la proposta della relatrice per il suo tenore generale, che consente di non interferire nei singoli ordinamenti professionali e anche perché si riferisce all'attività professionale e non all'iscrizione nel relativo albo. Quanto all'obiezione del senatore Rotelli, fa notare che alla formazione delle leggi i parlamentari concorrono collettivamente, mentre i singoli ministri esercitano poteri propri.

Il senatore MAGNALBÒ conferma la sua adesione al subemendamento 2.500/1, considerando impropria la stessa formulazione del comma 3 proposto dalla relatrice.

Il senatore SCHIFANI sostiene che nell'ambito delle diverse professioni si possono determinare posizioni di vantaggio e di svantaggio, ma ciò può dipendere, nella materia in discussione, solo dalla circostanza che il professionista svolga in concreto un'attività che interferisce con le prerogative e i compiti che a lui stesso fanno capo in qualità di Ministro: occorre, in sostanza, che si realizzi quella situazione di conflitto di interessi disciplinata dal disegno di legge.

Il senatore PELLEGRINO precisa che gli avvocati sono sospesi dall'albo professionale quando assumono l'incarico di ministro, a prescindere

dal dicastero al quale sono preposti o dall'incarico che viene loro conferito.

Il senatore TIRELLI rappresenta il problema degli studi associati e delle società di professionisti, sottolineando la possibilità che una norma inibitoria incida anche sulla posizione dello studio professionale di cui siano titolari più professionisti.

Il presidente VILLONE considera meritevole di approfondimento la questione appena posta dal senatore Tirelli.

La relatrice DENTAMARO ricorda che anche nelle associazioni e nelle società di professionisti la prestazione professionale è personale: la disposizione da lei proposta, dunque, nell'incidere sull'esercizio in concreto dell'attività professionale non altera il sistema ma garantisce che lo *status* di membro del Governo non determini condizionamenti impropri nei rapporti professionali.

Il senatore ROTELLI osserva che simili problemi si pongono anche in ambito universitario.

Il senatore SCHIFANI ritiene non sufficienti i chiarimenti forniti dalla relatrice rilevando che, nell'ambito di ciascuna associazione professionale, puntuali accordi contrattuali disciplinano il riparto dei proventi, di cui dunque anche il titolare di cariche di Governo, esercente la professione in forma associata, è destinatario. Nella logica inerente alla proposta della relatrice si dovrebbe prevedere, come conseguenza inevitabile, lo scioglimento dell'associazione professionale nel caso uno degli associati venga a ricoprire cariche di Governo.

Il presidente VILLONE osserva che la questione appare particolarmente complessa. Suggerisce quindi di rinviarne la definizione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La relatrice DENTAMARO, concordando con questa proposta, si riserva di approfondire la questione e di formulare una proposta più puntuale in occasione dell'esame in Assemblea.

Prende quindi la parola il ministro MACCANICO, il quale osserva che l'intento del subemendamento 2.500/1 appare più aderente allo spirito del provvedimento in titolo. Le soluzioni alternative sembrano invece investire questioni che attengono regole di etica professionale.

Il presidente VILLONE ricorda quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3236, la cui formulazione sembra andare incontro alle obiezioni mosse dal senatore Schifani. Riba-

disce quindi di ritenere opportuna una più attenta riflessione sulla questione.

Mentre la relatrice DENTAMARO considera la formulazione del comma 3 dell'emendamento 2.500 come una garanzia più completa per l'attività dei professionisti, il senatore SCHIFANI ribadisce le proprie perplessità su una prescrizione diretta a risolvere conflitti meramente potenziali.

A quest'ultimo proposito, il presidente VILLONE osserva che anche la citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento persegue l'intento di prevenire le situazioni di conflitto di interessi.

Prende quindi la parola il senatore PELLEGRINO, il quale dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento 2.500/1, ritenendo corretto fissare una chiara incompatibilità tra attività professionale e l'esercizio di funzioni di governo. L'attività di governo, infatti, deve essere svolta a tempo pieno.

La senatrice PASQUALI dichiara invece un voto favorevole sul subemendamento 2.500/1, osservando che l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere valutata in concreto e che il legislatore non dovrebbe occuparsi di problemi di etica professionale.

Il senatore ANDREOLLI dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento ricordando che i Ministri, oltre che individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri, sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei ministri.

Il senatore PASTORE ritiene che la disciplina in esame debba regolare situazioni di conflitto reale e non ipotesi di conflitto virtuale. Replacando quindi alle considerazioni svolte dal senatore Pellegrino, ricorda che alcuni ordini professionali non prevedono forme di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di funzioni di governo.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.500/1 che, come ricordato dal Ministro, prevede una previsione coerente con l'impianto del provvedimento. La proposta della relatrice prevede invece una norma che tocca l'etica professionale e che, nella sua applicazione, potrebbe creare evidenti disparità di trattamento tra cittadini in ragione del fatto che siano iscritti o meno in albi od elenchi professionali, indipendentemente dalla sussistenza di una concreta situazione di conflitto di interessi.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che il primo comma dell'articolo 2, come riformulato dall'emendamento appro-

vato nella seduta di ieri, fissa una previsione generale secondo la quale tutti i titolari di cariche di Governo nell'esercizio delle loro funzioni hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ritiene comunque ispirata a una logica antiprofessionale la disciplina in esame.

Contesta questa osservazione il senatore PARDINI, il quale ritiene invece che il comma 3 dell'emendamento 2.500 contiene una previsione volta a garantire la posizione dei professionisti non titolari di cariche di governo, che si potrebbero trovare in una situazione di oggettivo svantaggio rispetto ai colleghi cui fosse consentito di svolgere la professione e, al contempo, di assumere cariche di governo.

Il senatore TIRELLI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.500/1 che risolve, a suo avviso, in un modo esaustivo situazioni di conflitto di interessi in cui versino professionisti che sono titolari di cariche di governo.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO dichiara invece il proprio voto contrario sul subemendamento, osservando che occorre evitare disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti, che non possono svolgere attività professionali, ed i Ministri titolari dei relativi Dicasteri.

Il senatore ROTELLI, nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento, osserva che nell'ordinamento vigente vi è una chiara separazione tra vertici politici e struttura amministrativa.

Prende quindi la parola la relatrice DENTAMARO osservando che la disposizione da lei proposta, che fissa l'incompatibilità tra attività professionali e titolarità di cariche di governo, è strumentale ad evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse nell'esercizio dell'attività di governo. Più in generale ritiene che l'obiettivo stesso del provvedimento in titolo sia quello di prevenire i conflitti di interesse, a tutela della correttezza e della trasparenza dell'attività del Governo. Quanto al rilievo mosso dal senatore D'Onofrio, osserva che non esistono libere professioni per le quali non sia prevista l'organizzazione in albi o elenchi professionali.

Posto ai voti, il subemendamento 2.500/1 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore PASTORE dichiara quindi il proprio voto favorevole sul subemendamento 2.500/2, che reca una più accurata individuazione degli enti privati nell'ambito dei quali i titolari di cariche di Governo non possono esercitare funzioni di responsabilità.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno questo chiarimento.

Il subemendamento, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI ritira il subemendamento 2.500/4 riservandosi di riproporlo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

L'emendamento 2.500, come modificato dall'approvazione del subemendamento 2.500/2, posto ai voti, è quindi approvato dalla Commissione; risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 2.7 a 3.107.

Il senatore BESOSTRI, aderendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo) e il subemendamento 4.500/7 (cui aggiunge la firma), riservandosi di riproporli in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Posto ai voti, il subemendamento 4.500/1 è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE, con riferimento al subemendamento 4.500/8, chiede quale sia la ragione della previsione in esso contenuta.

Alla domanda replica la RELATRICE, la quale osserva che il due per cento del capitale sociale consente al titolare l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Alla luce di questo chiarimento il senatore PASTORE dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento che amplia, a suo avviso in modo eccessivo, la portata della disciplina.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di una previsione semplicemente volta a fornire trasparenza alle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche di governo in analogia con quanto previsto per i parlamentari.

Il senatore PASTORE ritiene non assimilabile la disciplina relativa ai parlamentari a quella in esame, mentre la relatrice DENTAMARO osserva che la disposizione è diretta ad imporre al titolare di cariche di governo la dichiarazione di tutte le partecipazioni rilevanti anche se non di controllo.

Il senatore SCHIFANI manifesta una valutazione contraria sul subemendamento, anche in considerazione della gravità delle sanzioni previste nel caso di inosservanza degli obblighi di dichiarazione.

Il senatore DUVA dichiara invece il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/8, osservando che le sanzioni cui ha fatto riferimento il senatore Schifani si applicano solo nel caso di dichiarazioni men-

daci. In proposito ricorda che per una dichiarazione mendace su una circostanza molto più modesta negli Stati Uniti un ministro designato è stato recentemente costretto a non accettare l'incarico.

Prende quindi la parola il senatore D'ONOFRIO, il quale chiede chiarimenti sul subemendamento circa il riferimento al capitale sociale.

La relatrice DENTAMARO replica osservando che la disposizione fa riferimento a tutte le società di capitale.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ritiene che, nel complesso, la disciplina in esame sia motivata da un ingiustificato e preconcetto sospetto nei confronti delle attività economiche private.

Il presidente VILLONE replica a questa considerazione osservando che si tratta di una disciplina volta a garantire condizioni di trasparenza.

Dopo una dichiarazione di voto contrario della senatrice PASQUALI, il subemendamento 4.500/8, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE per motivare il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/4, che circoscrive l'obbligo di dichiarazione ai soli casi di incompatibilità sopravvenuta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PASQUALI avanza perplessità sulla formulazione del primo comma dell'articolo 5 dell'ulteriore proposta di testo unificato

(pubblicato in allegato al resoconto della precedente seduta) che presuppone la realizzazione di adempimenti assai complessi. Auspica quindi che la questione venga risolta, come preannunciato dalla relatrice, nella disciplina transitoria da applicare alla prossima consultazione. Per poter valutare compiutamente l'ulteriore proposta di testo unificato, chiede quindi un ulteriore spazio di riflessione, di almeno 24 ore.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che la questione posta dalla senatrice Pasquali trova una compiuta soluzione nell'emendamento 22.100.

Il presidente VILLONE, considerata la richiesta avanzata dalla senatrice Pasquali, avverte che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo proseguirà nella seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

628^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendosi nelle votazioni degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236 assunto a base dell'esame.

Posto ai voti, il subemendamento 4.500/4 non è approvato.

Il senatore PASTORE dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/5.

La relatrice DENTAMARO, nel ribadire il proprio parere favorevole ne propone una riformulazione ritenendo preferibile far riferimento anche all'articolo 8.

Il senatore PASTORE riformula conseguentemente il subemendamento (4.500/5 nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

La RELATRICE chiede quindi ai proponenti di riformulare il subemendamento 4.500/2, da riferire all'emendamento 13.500.

Il senatore BESOSTRI accoglie l'invito. Il subemendamento viene conseguentemente accantonato.

Il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/3, che elimina una disposizione suscettibile di determinare inopportuni condizionamenti politici riguardo alla decisione di aprire procedimenti relativi all'accertamento di situazioni di conflitto di interesse.

Il presidente VILLONE osserva che una eventuale, ripetuta attivazione da parte di una minoranza parlamentare del procedimento di accertamento non appare ipotizzabile.

Ricordato, quindi, che anche la mozione di sfiducia può essere presentata da un decimo dei componenti di ciascuna Camera ma normalmente non se ne abusa, ritiene che la previsione di termini e di precise scadenze temporali, che impediscano una continua riproposizione della richiesta di aprire procedimenti relativi all'accertamento di situazioni di conflitto di interessi, non potrebbe realizzare l'intento auspicato dal senatore Schifani.

Il senatore SCHIFANI considera opportuna un'ulteriore riflessione e giudica non conferente il paragone con l'istituto della mozione di sfiducia che è un atto eminentemente politico.

Il senatore MAGNALBÒ condivide queste valutazioni e ritiene opportuno considerare diverse forme di attivazione della procedura di accertamento.

Anche il senatore TIRELLI, reputando possibile un uso politico dello strumento previsto dal comma 5 della nuova formulazione dell'articolo 4 proposta dalla relatrice, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/3.

Il senatore BESOSTRI ritiene comunque necessario prevedere un'attivazione parlamentare del procedimento di accertamento della sussistenza di una situazione di conflitto, mentre il senatore ELIA osserva che la previsione contenuta nel comma 5 della nuova formulazione dell'articolo 4 deve essere intesa come una norma di garanzia, volta a evitare iniziative di singoli parlamentari e dunque non può affatto essere considerata vessatoria.

Il sottosegretario FRANCESCHINI precisa che l'accertamento di cui la minoranza parlamentare può chiedere lo svolgimento è solo quello relativo alle ipotesi previste dal comma 2 della nuova formulazione dell'articolo 4 proposta dalla relatrice, cioè le situazioni economiche rilevanti.

Il senatore PASTORE, in ragione di quest'ultimo rilievo ritiene che occorrerebbe riformulare l'emendamento 4.500, precisando che l'accertamento previsto dal comma 5 è solo quello di cui al comma 2 del medesimo articolo 4. Si dovrebbe inoltre precisare, a suo avviso, che in caso di accertamento negativo il procedimento non possa essere riattivato prima di sei mesi.

Il presidente VILLONE giudica superflua quest'ultima precisazione. La reiterata richiesta di un accertamento da parte di una minoranza parlamentare si risolverebbe infatti in un comportamento inutilmente emulativo e in sostanza non conveniente. Ritiene invece superfluo l'inciso «in ogni momento» che potrebbe essere eliminato sia dal comma 5 sia dal comma 4 della nuova formulazione dell'articolo 4 proposta dalla relatrice. Si potrebbe inoltre ipotizzare di elevare a un quinto il numero di parlamentari necessari per richiedere l'attivazione del procedimento di accertamento.

Il senatore D'ONOFRIO, condividendo le osservazioni del rappresentante del Governo, ritiene opportuno precisare che l'accertamento dietro richiesta di una minoranza parlamentare è solo quello della sussistenza delle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 4 nel testo proposto dalla relatrice, ovvero i casi di attività economiche rilevanti.

Per il presidente VILLONE è evidente che l'accertamento sia esclusivamente quello relativo alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 4 nel testo proposto dalla relatrice.

Il senatore SCHIFANI propone inoltre di valutare la opportunità di prevedere che l'Autorità garante possa decidere di non procedere nel caso di iniziative parlamentari manifestamente infondate.

Il presidente VILLONE ritiene improprio attribuire a un'autorità indipendente il potere di delibare iniziative parlamentari senza entrare nel merito delle questioni proposte.

Il senatore DUVA considera utile mantenere la previsione che fissa in un decimo dei componenti di ciascuna Camera il *quorum* necessario per richiedere all'Autorità garante l'attivazione di un procedimento di accertamento. Non condivide inoltre la proposta avanzata dal Presidente di eliminare nel comma 4 le parole «in ogni momento».

Il presidente VILLONE reputa invece superfluo questo riferimento.

La senatrice PASQUALI propone di eliminare la parola «immediatamente» dal terzo comma del nuovo articolo 4 proposto dalla relatrice, ritenendo preferibile fissare un termine preciso. Quanto al comma 5, considera troppo modesta la soglia di un decimo dei componenti di ciascuna Camera e condivide quindi la proposta di elevarla a un quinto dei componenti.

La relatrice DENTAMARO manifesta la sua disponibilità a riformulare l'emendamento 4.500, recependo le indicazioni che sono emerse come prevalenti nel corso del dibattito.

Il presidente VILLONE invita quindi i proponenti a ritirare il subemendamento 4.500/3.

Il senatore SCHIFANI, nel prendere atto con soddisfazione dell'intenzione della relatrice di riformulare l'emendamento 4.500, riformula il subemendamento 4.500/3, proponendo di elevare da un decimo a un quinto il numero di parlamentari necessario per richiedere all'Autorità garante di svolgere gli accertamenti previsti.

Il subemendamento 4.500/3 (nuovo testo), posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

La relatrice DENTAMARO invita i proponenti a ritirare il subemendamento 4.500/6.

Il senatore PASTORE ribadisce l'intento della proposta, rilevando che il comma 6 dell'articolo 4 nel testo proposto dalla relatrice contiene una previsione a suo avviso eccessiva, che potrebbe condurre alla dichiarazione di nullità di un gran numero di operazioni, mettendo nell'incertezza una serie indefinita di negozi giuridici e travolgendo interessi e affidamenti di terzi incolpevoli. Il subemendamento 4.500/6, riproponendo il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, cerca di delimitare questa fattispecie.

Il presidente VILLONE considera rilevanti le questioni poste dal senatore Pastore.

La relatrice DENTAMARO riformula quindi l'emendamento 4.500 eliminando il comma 6 e modificando i commi 4 e 5 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito; si riserva tuttavia di proporre una diversa soluzione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

L'emendamento 4.500/6 decade per effetto della modifica introdotta all'emendamento 4.500 della relatrice.

L'emendamento 4.500 (nuovo testo), come modificato dalla approvazione del subemendamento 4.500/5 (nuovo testo), è quindi approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 4.109 a 4.103.

L'emendamento 5.100 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore PASTORE motiva quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 5.500 (nuovo testo)/10. Ritiene infatti che la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 5 nel testo proposto dalla relatrice sia sostanzialmente in contrasto con le ipotesi disciplinate dall'articolo 4.

La relatrice DENTAMARO osserva che il primo comma dell'articolo 5 da lei proposto reca una disposizione di principio che vieta l'esercizio di attività economiche private al soggetto titolare di funzioni di governo. L'articolo 4 è volto invece a regolare le situazioni di controllo o titolarità di imprese o di patrimoni economicamente non rilevanti.

Il senatore PASTORE ritiene comunque superflua la previsione contenuta nel comma primo della nuova formulazione dell'articolo 5 ed insiste per la votazione del subemendamento.

Il presidente VILLONE ricorda che nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento vi è un divieto generalizzato per l'esercizio di attività economiche non rilevanti.

Posto quindi ai voti il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/10, esso non è approvato dalla Commissione che approva invece, con distinta votazione, il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/1.

Il senatore SCHIFANI, nell'apprezzare la valutazione favorevole della relatrice sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/6, dichiara in proposito un voto favorevole.

Il presidente VILLONE ritiene che nell'articolo 5, come riformulato dal subemendamento in esame, non appare chiaro cosa succeda se gli interessati non trovano un accordo con l'Autorità garante.

La relatrice DENTAMARO ritiene che dal suo emendamento e dal suo subemendamento 5.500 (nuovo testo)/5, sul quale pure ha espresso un parere favorevole, emerga una compiuta disciplina della fattispecie.

Condivide questa valutazione il senatore SCHIFANI.

Il presidente VILLONE ritiene preferibile riformulare il subemendamento chiarendo che gli indirizzi possono essere concordati con l'autorità garante. Si associa a questa considerazione il sottosegretario FRANCESCHINI.

Il senatore DUVA avanza alcune perplessità sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 5 nel testo proposto dalla relatrice.

Il sottosegretario FRANCESCHINI auspica una complessiva riformulazione, in un unico testo, dei subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/6 e 5.500 (nuovo testo)/5, e di ricollocare, conseguentemente, il comma 3 alla fine dell'articolo.

Il senatore SCHIFANI riformula i due subemendamenti in nuovo testo (5.500 (nuovo testo)/100, che, con il parere favorevole della RELATRICE, è approvato dalla Commissione.

Il subemendamento 5.500(nuovo testo)/2 viene accantonato, in ragione della nuova collocazione del comma 3 quale comma finale dell'articolo.

La senatrice PASQUALI dichiara quindi il proprio voto favorevole al subemendamento 5.500 (nuovo testo)/3, che ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati, ritenendo eccessiva la misura della sanzione prevista dal comma 4 nella nuova formulazione dell'articolo 5 proposta dalla relatrice.

La relatrice DENTAMARO a questo proposito ricorda che la misura delle sanzioni è stata rivista, con appositi subemendamenti, facendo riferimento al fatturato anziché al patrimonio.

Posto in votazione, è respinto il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/3.

Quanto al subemendamento 5.500 (nuovo testo)/4, a richiesta del sottosegretario FRANCESCHINI, la senatrice PASQUALI precisa che esso ripristina in sostanza il testo della Camera dei deputati.

Il senatore SCHIFANI motiva il suo voto favorevole rammentando che il Gruppo di Forza Italia ha sempre sostenuto il testo approvato dalla Camera dei deputati. Di conseguenza è coerente a tale indirizzo il soste-

gno al subemendamento, che intende ripristinare l'impianto del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Al Senato, la maggioranza e il Governo hanno invece mutato radicalmente il proprio indirizzo: dopo aver sostenuto e approvato alla Camera il testo in esame, vengono proposte sanzioni molto più severe e di natura sostanzialmente ablativa della proprietà. Non di meno, il suo Gruppo non si sottrae a un confronto positivo, ma vigile e critico, anche in riferimento alle nuove proposte provenienti dalla relatrice e dalla maggioranza.

Il presidente VILLONE precisa che, nel testo della Camera dei deputati, la comunicazione alle Camere non è preceduta da una deliberazione dell'autorità dichiaratoria della condizione di incompatibilità, come invece propone il subemendamento in esame. Quanto alla comunicazione alle Camere, ritiene si tratti di un adempimento opportuno e utile.

La RELATRICE, nel dichiararsi disponibile ad accogliere tale indicazione, ricorda tuttavia che essa è già contenuta negli articoli 6 e 7 da lei proposti (emendamenti 6.500 e 7.500) mentre nell'articolo 5 non vi è una disposizione analoga in quanto si tratta di attività economiche definite non rilevanti.

Il presidente VILLONE invita comunque a riconsiderare la questione in un momento successivo eventualmente mediante una disposizione comune a tutti i casi, tale da ricondurre le diverse vicende anche nell'ambito parlamentare.

Il senatore SCHIFANI sottolinea che la disposizione contenuta nel subemendamento in esame introduce una sorta di sanzione politica, alternativa e non cumulativa nei confronti della sanzione pecuniaria. Concorda peraltro sull'opportunità di una comunicazione al Parlamento, il cui ruolo al riguardo dovrebbe essere comunque definito dalla legge.

Anche il senatore MAGNALBÒ fa notare che il subemendamento in esame prescrive la comunicazione al Parlamento per gli adempimenti di competenza, quale esito esclusivo e non accessorio dell'accertamento di una situazione di incompatibilità.

Il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/4, posto in votazione, non risulta accolto.

Il senatore SCHIFANI annuncia il suo voto favorevole sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/7 e 5.500 (nuovo testo)/8: egli prende atto del subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14 della relatrice, che riconsidera la sanzione pecuniaria commisurandola al fatturato annuo anziché al patrimonio aziendale. Tuttavia gli emendamenti proposti dai senatori della Casa delle libertà, non solo si distinguono per la misura più equa e ragionevole della sanzione, ma anche perché inseriscono nel sistema la neces-

saria graduazione nella preventiva intimazione dell'autorità e anche nella stessa irrogazione delle sanzioni.

La relatrice DENTAMARO, modificando parzialmente il parere contrario già reso sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8 ne apprezza invece la prima parte, alla quale si dichiara favorevole e riformula di conseguenza il suo subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14.

Il senatore SCHIFANI fa notare che persiste una differenza sostanziale non solo nella misura delle sanzioni, ma anche nella previsione o meno del requisito della gravità dell'illecito perché la sanzione sia applicata e, infine, nella graduazione o meno delle sanzioni in rapporto alla gravità e alla durata degli illeciti. Quanto alla misura delle sanzioni, ritiene che quella articolata tra l'uno e il dieci per cento del fatturato annuo sia la più equa e proporzionata per una impresa coinvolta per fatto altrui in una violazione di legge, anche perché la diversa, ben superiore misura proposta dalla relatrice comporta un serio rischio di sopravvivenza per la stessa impresa, che sarebbe esposta a situazioni di carattere pre-fallimentare.

Il presidente VILLONE ricorda che la sanzione si riferisce al titolare dell'incarico di Governo.

Il senatore SCHIFANI osserva a sua volta che possono esservi casi di impresa individuale.

Il presidente VILLONE segnala che la gradualità nella misura della sanzione è da ritenere implicita nella previsione di un minimo e di un massimo, così distanti come è nella proposta della relatrice, tra il 10 e il 50 per cento del fatturato annuo.

La senatrice PASQUALI dichiara di apprezzare il mutamento di indirizzo della relatrice, che intende commisurare la sanzione non già al patrimonio aziendale ma, più correttamente, al fatturato annuo. Tuttavia considera più ragionevole, proporzionata e conforme alla tradizione giuridica la misura della sanzione proposta nel subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8.

Il senatore D'ONOFRIO richiama l'attenzione sulle possibili discriminazioni derivanti da una sanzione commisurata al fatturato, che non tiene conto dei guadagni di impresa, ai quali invece si riferisce ad esempio l'imposizione fiscale.

Il presidente VILLONE ricorda che il riferimento della sanzione pecuniaria al fatturato annuo è desunto dalla legge n. 287 del 1990, sulla tutela della concorrenza e del mercato.

Il senatore SCHIFANI, preso atto del nuovo orientamento assunto dalla relatrice, che ha fatto propria la prima parte del subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8, ritira il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/7 e riqualifica il successivo rinunciando al primo periodo (fatto proprio dalla relatrice) e proponendo la disposizione del secondo periodo quale proposta sostitutiva del secondo periodo contenuto nel subemendamento riformulato dalla relatrice, 5.500 (nuovo testo)/14 (nuova formulazione).

L'emendamento 5.500 (nuovo testo)/8, così come riformulato dal senatore SCHIFANI, è posto in votazione e non è approvato.

È invece approvato il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14 (nuova formulazione) proposto dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236**Art. 2.****2.500/1**

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 3, sostituire le parole da: «esercitare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica.».

2.500/2

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: «e in imprese» con le seguenti: «nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali.».

2.500/4

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 2.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-bis. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2.

6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona,

su strumenti finanziari, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore».

2.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli

articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.7

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.

4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli

articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.102

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

2.4

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

2.15

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1

GASPERINI

2.3

GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;».

2.16

MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;».

2.10

PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;».

2.127

PAPPALARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «per la durata», fino alla fine della lettera.

2.103

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giuridico ed».

2.104

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.106

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o privato».

2.105

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) esercitare in Italia o all'estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura.».

2.11

PASTORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «italiane o estere» inserire, le seguenti: «che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica».

2.107

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c)».

2.30

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a)».

2.31

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge.».

2.108

PASQUALI, MAGNALBÒ

2.128 (identico)

PAPPALARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.8

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.12

PASTORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività».

2.13

PASTORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell'Autorità di appartenenza».

2.125

MARCHETTI

2.129

PAPPALARDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».

2.126

MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte».

2.14

MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

2.6

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere le parole: «c) ed e)».

2.111

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.112

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all'interessato».

2.18

MILIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge».

Art. 3.**3.4**

MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «centoventi».

3.2

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o privato».

3.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

3.3

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.205

MARCHETTI

3.107

PAPPALARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «non è esercitata in forma societaria ed».

3.0.1 (Nuovo testo)

DUVA, BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.

2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.

3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge».

Art. 4.**4.500/7**

DUVA

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: «collegio di garanzia».

4.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «di seguito denominata Autorità garante».

4.500/8

LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale».

4.500/4

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che determini nuovi casi di incompatibilità.».

4.500/5

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui all'articolo 5, possono».

4.500/5 (Nuovo testo)
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 7 e 8, possono».

4.500/2 (Da riferire all'emendamento 13.500)
DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990».

4.500/3
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.

4.500/3 (Nuovo testo)
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 4.500, sostituire, al comma 5, le parole: «un decimo» con le seguenti: «un quinto».

4.500/6
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 6, sostituire le parole: «le condizioni di cui al comma 1», con le seguenti parole: «le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo».

4.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Dichiarazione delle attività economiche)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.

6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».

4.500 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Dichiarazione delle attività economiche)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. L'interessato può chiedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui al comma 2».

4.109

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.**

1. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

2. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di *computer*, dei trasporti, dell'energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all'interno del mercato nazionale».

4.6

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «sessanta».

4.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «quindici».

4.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.
_____**4.7**

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta», con l'altra: «centotanta».
_____**4.4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche indirettamente».
_____**4.106**

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «entro 20 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la variazione».
_____**4.2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
_____**4.3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: «15», con l'altra: «50».

4.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.

3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni».

4.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea».

4.103

PAPPALARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti».

Art. 5.**5.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

5.500 (Nuovo testo)/10

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.

5.500 (Nuovo testo)/1

LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: «devono adottare le misure necessarie», con le altre: «adottano misure dirette», e le parole: «in modo da» con le altre: «al fine di».

5.500 (Nuovo testo)/6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: «necessarie» con le seguenti: «secondo indirizzi da concordarsi con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte».

5.500 (Nuovo testo)/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative.».

5.500 (Nuovo testo)/100

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante e le stesse misure sono comunicate entro il predetto termine all'Autorità medesima, che può prescrivere misure alternative.».

5.500 (Nuovo testo)/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.

5.500 (Nuovo testo)/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.

5.500 (Nuovo testo)/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee».

5.500 (Nuovo testo)/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (Nuovo testo)/8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi

di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (Nuovo testo)/14

LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza».

Nel secondo periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento dell'inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

5.500 (Nuovo testo)/14 (Nuova formulazione)

LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In caso di presunta violazione del comma 2, l'Autorità garante notifica all'interessato e alle imprese in relazione alle quali è stata elevata la possibile violazione l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza.».

Nel secondo periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento dell'inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

5.500 (Nuovo testo)/11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

5.500 (Nuovo testo)/12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

5.500 (Nuovo testo)/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti parole: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

5.500 (Nuovo testo)/13

DUVA

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di massa e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante

forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote rimaste nella disponibilità dell'interessato».

5.500 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore».

5.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

5.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, premettere la parola: «Anche».

5.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o il controllo anche per interposta persona».

5.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

5.5

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

695^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e all'industria, al commercio, all'artigianato e al commercio con l'estero, Passigli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(4681) *COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio 2001.

Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4594, assunto come testo-base.

Il presidente PINTO dà conto del parere favorevole con osservazioni espresso sull'emendamento 2.3 (Nuovissimo Testo) dalla 1^a Commissione.

Ha la parola il relatore Antonino CARUSO, il quale esprime parere contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2, sottolineando come essi si riferiscano al testo originario del disegno di legge, in gran parte mutato per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione. A proposito dell'emendamento 2.3 (nuovissimo testo), sottolinea come esso, in specie con riferimento ai commi 6 e 7, recepisca le indicazioni provenienti dalla Commissione bilancio. In particolare, il comma 6 espande la portata delle predette indicazioni, stabilendo che il decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei componenti della Commissione indichi anche i comitati, le Commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono soppressi per effetto dell'entrata in vigore del provvedimento. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, presentati dai senatori Milio, Sella di Monteluca e Lauro, rilevando come gran parte delle tematiche e delle indicazioni in essi contenute siano state recepite sia dall'emendamento 2.3 (nuovissimo testo) che dall'emendamento 2.0.7 (nuovo testo). Per le medesime ragioni, esprime parere contrario anche agli emendamenti 2.0.2, 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.6. Il parere è, inoltre, contrario anche agli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5.

Il sottosegretario PASSIGLI conferma il parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovissimo Testo) e aderisce ai pareri espressi dal relatore Caruso.

L'emendamento 2.1, di contenuto identico all'emendamento 2.2, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 2.3 (nuovissimo testo), posto ai voti, è accolto.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.0.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Ha nuovamente la parola il relatore Antonino CARUSO, il quale illustra l'emendamento 2.0.7 (nuovo testo), sottolineando come lo stesso recepisca alcune indicazioni contenute negli emendamenti già esaminati dalla Commissione (ad esempio, nell'emendamento 2.0.3 del senatore Sella di Monteluca). L'emendamento prevede che, in sede di prima applicazione della nuova legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche inserisca nel registro dei nomi a dominio quelli già registrati alla data di entrata in vigore della legge, e provveda, per contro, alla cancellazione della registrazione, ancorché antecedente alla data di entrata in vigore della legge, di quei nomi in relazione ai quali emerga la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni contenute nel provvedimento. L'emendamento non recepisce la previsione contenuta nel quarto comma dell'articolo 2 dell'originario testo del disegno di legge, che prevedeva la cancellazione del nome a dominio per mancato effettivo utilizzo dello stesso trascorsi novanta giorni dalla data della registrazione. Sarebbe, infatti, a suo avviso, di difficile accertabilità il momento a partire dal quale decorre l'effettiva utilizzazione del nome a dominio su Internet.

Il sottosegretario PASSIGLI esprime parere favorevole all'emendamento 2.0.7 (nuovo testo).

Il senatore MILIO dà per illustrato l'emendamento 2.0.8.

Il relatore Antonino CARUSO esprime parere contrario all'emendamento 2.0.8.

Il sottosegretario PASSIGLI aderisce al parere del senatore Caruso.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.7 (nuovo testo), è accolto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.8 è respinto.

Interviene il senatore GRECO, il quale annunzia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia al conferimento del mandato al relatore, sottolineando come il testo che la Commissione si appresta a licenziare, per effetto delle modifiche apportate, risulti notevolmente migliorato rispetto quello originario. Manifesta, nondimeno, alcune perplessità relativamente al quinto comma dell'articolo 2, come sostituito dall'emendamento 2.3 (nuovissimo testo), che affida al giudice ordinario la competenza per le controversie in cui abbia parte la Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche. Ritiene, infatti, che, per ragioni di razionale espletamento del lavoro giudiziario, meglio sarebbe stato da un lato affidare tale competenza a sezioni specializzate del tribunale, e dall'altro potenziare le possibilità di accesso a sistemi di risoluzione extragiudiziale delle medesime controversie.

Ha la parola il senatore SELLA DI MONTELUCE, il quale, pur apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione ed in particolare dal relatore Caruso, esprime perplessità sull'impostazione di fondo del disegno di legge, che denota, a suo avviso, un carattere eccessivamente dirigistico relativamente alla problematica della registrazione dei nomi a dominio Internet. Rileva, inoltre, come il fenomeno della globalizzazione renda sempre più complessa la repressione di situazioni illegali messe in atto attraverso la rete mondiale; è necessario pertanto potenziare e migliorare la cooperazione tra i diversi Paesi, in particolare al fine di reprimere le situazioni di eccessiva anarchia che possono determinarsi nell'utilizzo della rete per la presenza di Paesi «ombra», privi di una precisa regolamentazione della materia. Tali possibili situazioni di illegalità ed il costante progresso tecnologico, che muta continuamente le caratteristiche di Internet, rendono opportuno, al contempo, regolamentare lo sviluppo ed assecondarlo, senza pretendere di poterne definire *a priori* le linee evolutive. È necessario, in conclusione, che la normativa *in itinere* si mantenga strategicamente al passo con l'evoluzione della tecnologia e dell'economia. Sotto questo riguardo, il disegno di legge si presenta, a suo avviso, non completamente esaustivo ed a tratti provinciale e limitato.

Annuncia pertanto la sua astensione.

Il senatore RUSSO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo, esprime il proprio compiacimento per il lavoro svolto dal relatore Caruso e per la proficua collaborazione che si è instaurata tra la Commissione ed il Governo.

Anche il senatore MELONI annuncia il voto favorevole, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo e dal relatore.

Il senatore MILIO annuncia il voto contrario e si associa alle considerazioni svolte dal senatore Sella di Monteluca, sottolineando come il testo che la Commissione si appresta a licenziare in sede referente, sia da un lato in contrasto con la normativa adottata da alcuni Paesi stranieri, e dall'altro inutile, a causa dei quotidiani progressi tecnologici che modificano le caratteristiche della rete Internet. In conclusione, il disegno di legge, rischia, nel momento stesso in cui viene approvato, di risultare già superato.

Il senatore CORTELLONI preannuncia il voto favorevole del Gruppo dell'UDEUR ed esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore Caruso.

Il presidente PINTO preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano associandosi all'apprezzamento per l'attività svolta dal relatore Caruso.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Caruso a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 4594, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, e a proporre l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 4681, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale in Assemblea.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PINTO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 8,30 di domani mattina, non avrà più luogo. Avverte altresì che la seduta della Commissione già convocata per domani pomeriggio, alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30. Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO comunica che alle ore 14,30 di domani è convocato l'Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per procedere all'audizione di una delegazione dell'Unione

Camere Penali sui temi della difesa d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2735

Il presidente PINTO avverte che al termine della seduta della Commissione di domani è convocato il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2735 in materia di locazione finanziaria.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI DISEGNO DI LEGGE 4594**Art. 2.****2.1**

LAURO

Sopprimere l'articolo.

2.2

MILIO

Sopprimere l'articolo.

2.3 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2 (Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la *Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche* con le seguenti finalità:

a) emanare le regole di registrazione dei nomi a dominio e le relative procedure, in conformità a quanto stabilito nella presente legge e coerentemente con i criteri e le modalità internazionalmente in uso, e promuovere, anche attraverso le dette regole, l'accettazione da parte di coloro che richiedono la registrazione di una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto alla lettera g) per la risoluzione delle eventuali controversie;

b) garantire che la utilizzazione o la registrazione di nomi a dominio non determini posizioni dominanti o pratiche restrittive della libera concorrenza;

c) stabilire i requisiti che devono possedere coloro che intendono operare quali intermediari per la richiesta di registrazione di nomi a dominio;

d) provvedere all'iscrizione dei soggetti indicati nella lettera c) in possesso dei requisiti stabiliti in apposito elenco e assicurarne la tenuta;

e) provvedere alla cancellazione dall'elenco di cui alla lettera d), a seguito di richiesta del soggetto interessato o per verificato o sopravvenuto difetto dei requisiti di cui alla lettera c), ovvero per violazione di quanto prescritto alla lettera f) o di altre norme stabilite;

f) individuare le eventuali condizioni contrattuali che i soggetti di cui alla lettera c) sono tenuti a obbligatoriamente prevedere nei contratti stipulati con coloro che per loro tramite richiedono la registrazione di domini e promuovere forme di controllo per verificare la presenza e determinare l'esclusione di eventuali condizioni vessatorie contenute nei medesimi;

g) prevedere e promuovere l'accettazione, da parte dei soggetti interessati, di procedure di conciliazione per le controversie relative alla registrazione dei nomi a dominio, presso la Commissione stessa o presso soggetto da questa delegato, ovvero presso le Camere di commercio attraverso il ricorso alle procedure di conciliazione e di arbitrato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

h) attuare direttamente e promuovere per conto di altri enti o istituzioni private o pubbliche le iniziative necessarie per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di *Internet* o di altre reti telematiche;

i) attuare direttamente, avendone facoltà o essendone stata espressamente incaricata dagli organi competenti, ovvero promuovere l'attuazione, attraverso gli altri enti o istituzioni pubbliche competenti, dei necessari contatti ed accordi in sede internazionale per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di *Internet* e delle altre reti telematiche, oltre che per contribuirne, anche dal punto di vista scientifico, allo sviluppo e alla futura evoluzione;

l) attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

2. La Commissione provvede inoltre, per il tramite dell'*Agenzia per la proprietà industriale* istituita presso il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, che in tale caso assume la denominazione di *Agenzia per la proprietà industriale e per i nomi a dominio*, ovvero, in regime di convenzione, per il tramite di uno o più soggetti privati o pubblici, a:

a) assicurare il servizio di registrazione dei nomi a dominio in un apposito Registro nazionale;

b) assicurare l'esatta identificazione del titolare dei nomi a dominio registrati e la tenuta e l'aggiornamento del relativo Registro;

c) assicurare la comunicazione alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, delle registrazioni dei nomi a dominio che riguardano i soggetti ivi indicati;

d) disporre la cancellazione dei nomi a dominio nei casi previsti.

3. La Commissione è formata da un massimo di nove componenti che sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che durano in carica per un periodo di tre anni. Oltre al presidente, che è indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tre dei componenti sono rispettivamente indicati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro delle comunicazioni e dal Ministro della funzione pubblica, ovvero dalle autorità di Governo che eventualmente ne abbiano in futuro assunto le funzioni. Gli altri componenti sono scelti in maniera che ne siano anche membri un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche e un rappresentante dell'Unioncamere. La Commissione svolge le proprie funzioni coadiuvata da un Collegio consultivo formato da un massimo di quindici componenti da designarsi tra docenti nelle università e insegnanti nelle scuole di materie informatiche, giuridiche ed economiche e tra gli operatori e gli utenti di *Internet*.

4. Con il decreto di cui al comma 3, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento della Commissione e sono individuati il numero, le modalità di designazione e i criteri di nomina e la durata in carica dei componenti del Collegio consultivo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà luogo al successivo rinnovo dei componenti della Commissione con proprio decreto da emanarsi sessanta giorni prima della scadenza della stessa.

5. Le controversie in cui abbia parte la Commissione sono di competenza del giudice ordinario.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono indicati i comitati, le commissioni, i gruppi di lavoro ed ogni altra struttura istituita o funzionante presso la Presidenza del Consiglio, comunque denominata, che sono soppressi per effetto della entrata in vigore della presente legge.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali e per il suo funzionamento la Commissione si avvale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, delle risorse finanziarie, materiali ed umane già assegnate alle strutture di cui al comma 6.

2.4

MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello ".it", secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione di cui all'articolo 3; l'elenco dei domini costituisce il "Registro pubblico dei nomi a dominio .it" (il "Registro") consultabile da chiunque per via telematica.

2. L'iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell'interessato, inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del comma 4.

3. L'organismo di registrazione ha l'obbligo di informare l'interessato che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di:

a) nomi identici a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;

b) nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;

c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici, regioni, province, comuni;

4. Il Registro stabilisce i requisiti per l'inserimento in un apposito elenco pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati all'inoltro delle richieste di registrazione.

5. La cancellazione dal Registro è operata senza ritardo in seguito a:

a) richiesta del titolare;

b) disposizione dell'autorità giudiziaria;

c) disposizione della Commissione per i nomi a dominio».

2.5

SELLA DI MONTELUCE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Registro dei nomi a dominio italiani esistente presso l'istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente adottate

in base alla normativa internazionale, viene considerata come Anagrafe nazionale dei nomi a dominio».

2.6

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire le parole: «La registrazione nell'Anagrafe è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.» *con le seguenti:*

«La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe sulla base delle normative internazionali che attribuiscono tali poteri di registrazione alla stessa e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1».

2.7

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, sostituire le parole: «Alla registrazione si provvede previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione, da parte del richiedente, di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.» *con le seguenti:*

«Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni da parte dell'Anagrafe medesima, entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di registrazione. Il decorso del termine senza alcuna risposta negativa espressa equivale ad accettazione della registrazione».

2.8

SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, si procede alla registrazione secondo il protocollo di ricezione delle richieste; saranno pubblicate a cura dell'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR le regole per la tenuta di detto protocollo, atte ad assicurare l'integrazione delle diverse fonti di ricezione delle richieste».

2.9

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'Anagrafe ne dispone la cancellazione» con le altre: «l'Anagrafe ne può disporre con provvedimento motivato la cancellazione,».

2.10

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 3, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della legge stessa» aggiungere le seguenti: «dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa».

2.11

LAURO

Sopprimere il comma 4.

2.12

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 5, dopo le parole: «esclusiva del giudice amministrativo» aggiungere le seguenti: «ex articoli 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998».

2.13

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 5, dopo le parole: «essi devono essere proposti» aggiungere le seguenti: «a pena di inammissibilità».

2.14

SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello "it.", secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione per i nomi a dominio sulla rete *Internet*; l'elenco dei domini *Internet* costituisce il registro pubblico dei nomi a dominio it. consultabile da chiunque per via telematica».

2.0.2

MILIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per i nomi a dominio)

1. Presso il Ministero dell'industria (ovvero l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ovvero il Ministero delle Comunicazioni ovvero il ministero per le attività produttive) è istituita la "Commissione per i nomi a dominio sulla rete *internet*" (la "Commissione").

2. Fanno parte della Commissione un rappresentante dell'Autorità (del Ministero), un rappresentante del CNR e rappresentanti degli operatori e degli utenti dell'*internet*.

3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ovvero il Ministero dell'industria ovvero il Ministero delle Comunicazioni ovvero il ministero delle Attività produttive), da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione e il funzionamento della Commissione.

4. La Commissione:

a) definisce le procedure ed i criteri per la registrazione dei nomi a dominio anche con riferimento alle regole stabilite dai competenti organismi internazionali;

b) emana il regolamento per le procedure contenziose;

c) decide con procedure rapide sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi sotto il dominio di primo livello "it" e dispone la cancellazione o la riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni arbitrali di cui all'articolo 4».

2.0.1

SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per i nomi a dominio)

1. Presso il Ministero dell'industria è istituita la Commissione per i nomi a dominio sulla rete *internet*.

2. Fanno parte della Commissione un rappresentante del Ministero dell'industria, un rappresentante del CNR e un rappresentante degli operatori e degli utenti dell'*internet*.

3. Con regolamento del Ministero dell'industria da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinati la composizione ed il funzionamento della Commissione.

4. La Commissione:

a) definisce le procedure ed i criteri per la registrazione dei nomi a dominio anche con riferimento alle regole stabilite dai competenti organismi internazionali;

b) emana il regolamento per le procedure contenziose;

c) decide con procedure sui ricorsi avverso le registrazioni dei nomi a dominio di primo livello "it" e dispone la cancellazione o la riassegnazione dei nomi nel Registro, anche in esecuzione delle decisioni arbitrali».

2.0.3

SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Registro pubblico dei nomi a dominio)

1. L'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato della registrazione dei nomi a dominio sotto il dominio di primo livello ".it", secondo le disposizioni dei competenti organismi internazionali e della Commissione di cui all'articolo 2-bis: l'elenco dei domini costituisce il "Registro pubblico dei nomi a dominio .it consultabile da chiunque per via telematica.

2. L'iscrizione nel Registro è effettuata su richiesta dell'interessato, inoltrata attraverso un organismo di registrazione abilitato ai sensi del seguente comma 4.

3. L'organismo di registrazione ha l'obbligo di informare l'interessato che ai sensi della normativa vigente è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo l'utilizzazione di:

a) nomi identici a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;

b) nomi identici a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;

c) nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici, regioni, provincie, comuni.

4. Il registro stabilisce i requisiti per l'inserimento in un apposito elenco pubblico, gestito dal Registro stesso, dei fornitori di servizi abilitati all'inoltro delle richieste di registrazione.

5. La cancellazione dal registro è operata senza ritardo in seguito alla richiesta del titolare, su disposizione dell'autorità giudiziaria o su disposizione della Commissione per i nomi a dominio».

2.0.4

MILIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contenzioso)

1. I ricorsi avverso l'iscrizione nel registro devono essere presentati alla Commissione corredati di tutta la documentazione necessaria.

2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti gli interessati.

3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla presentazione della documentazione supplementare.

4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo o possono chiedere che esso venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, lettera c)».

2.0.5

SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contenzioso)

1. I ricorsi avverso l'iscrizione nel registro devono essere presentati alla Commissione corredati di tutta la documentazione necessaria.

2. La Commissione decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso, sentiti gli interessati.

3. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o assegnare un termine per la presentazione di ulteriore documentazione, su richiesta di una delle parti; il termine di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla presentazione della documentazione supplementare.

4. Le parti possono ricorrere a un arbitrato irrituale, scegliendo ciascuna il proprio arbitro; i due arbitri nominano il terzo e possono chiedere che esso venga nominato dalla Commissione, che dà esecuzione alle decisioni del collegio arbitrale».

2.0.6

FOLLIERI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Ai soggetti iscritti all'Anagrafe dei nomi a dominio è vietata la diffusione per via *Internet* di messaggi di qualsiasi specie che possano ledere in ogni forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici o con contenuti pedofili, oppure possano incitare e/o addestrare a compiere reati o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

Art. 2-ter.

1. I soggetti iscritti all'anagrafe dei nomi a dominio *Internet*, i gestori dei servizi e delle reti operanti su territorio nazionale sono obbligati a classificare ogni informazione e messaggio che viene reso disponibile sui loro elaboratori, e ove riscontrino che essi abbiano contenuti vietati

o contrari alla legge e alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, o siano previsti dalla legge come reati, provvedono a impedirne la diffusione o l'accesso e a darne comunicazione agli organi di polizia competente.

Art. 2-quater.

1. Per le violazioni degli articoli 2-bis e 2-ter l'Autorità garante delle Telecomunicazioni applica la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 20 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, in caso di recidiva, con la sanzione di lire da 20 a 50 milioni. In caso di recidiva è disposta la cancellazione del nome a dominio.

2. I gestori delle reti e dei servizi, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, in caso di recidiva, a lire 50 milioni per ogni messaggio trasmesso o immesso in rete e, nei casi ritenuti più gravi o in quelli di ulteriore reiterazione, la sanzione comporta, oltre ad una multa di 100 milioni, l'interruzione del servizio da dieci a trenta giorni».

2.0.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche istituisce senza indugio il Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), vi inserisce i nomi a dominio già registrati alla data di entrata in vigore della stessa e li comunica alle camere di commercio per l'eventuale iscrizione ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 6. Lo stesso provvede alla cancellazione della registrazione dei nomi a dominio, ancorché la stessa sia antecedente alla data della entrata in vigore della presente legge, ove emerga, anche per effetto della richiesta di registrazione di un nome a dominio già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Fino all'emanazione delle regole di registrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e, in ogni caso, fino a sessanta giorni dopo l'insediamento della Commissione di cui all'articolo 2, l'Istituto per le applica-

zioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche provvede alla registrazione dei nomi a dominio in conformità a quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge e secondo le procedure e le regole dallo stesso prima d'ora utilizzate.

3. I ricorsi avverso gli atti previsti ai commi 1 e 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove ha sede l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche.».

2.0.8

MILIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma transitoria)

1. Sono concessi 180 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per regolarizzare le situazioni non conformi alla presente legge».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

342^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Intini.**La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE REFERENTE

(4707) TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 settembre 2000.

Il relatore PIANETTA illustra il nuovo testo da lui elaborato sulla base dei lavori effettuati dal Comitato ristretto, testo che è pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, auspicando che esso consenta di superare le difficoltà segnalate nel parere della 5^a Commissione permanente.

La Commissione adotta quindi l'articolato testé presentato dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4123-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il senatore MAGGIORE, segnalando come, rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera dei deputati abbia differito di un

anno – a decorrere dal 2000 anziché dal 1999 – l'autorizzazione di spesa, con conseguente variazione della previsione di copertura.

In conclusione, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario INTINI concorda con le considerazioni del relatore circa l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

Dopo che il senatore MAGLIOCCHETTI ha dichiarato il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, la Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(4890) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996

(Esame)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, facendo presente che la Convenzione tende a rendere operativi anche per i tre Stati che sono entrati a far parte per ultimi dell'Unione Europea, vale a dire l'Austria, la Finlandia e la Svezia, gli accordi definiti in sede comunitaria diretti a dirimere le situazioni di conflitto fra le leggi nazionali applicabili in ordine alle obbligazioni contrattuali.

La Convenzione oggetto di ratifica potrà certamente contribuire ad assicurare sull'intero territorio dell'Unione Europea un maggior grado di certezza nei rapporti giuridici.

Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Dopo che il sottosegretario INTINI ha dichiarato di concordare con le considerazioni del relatore, la Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

(4891) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

(Esame)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, rilevando come il testo oggetto di ratifica risponda alla consolidata tipologia degli accordi di promozione e protezione degli investimenti. Esso contempla un insieme di garanzie per gli operatori di ciascuno dei due Paesi che intendono investire nell'altro, dall'esclusione di provvedimenti di carattere discriminatorio al

riconoscimento del diritto ad un trattamento fiscale equivalente a quello degli imprenditori nazionali; viene inoltre riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo in caso di espropriazione, e sono infine definite specifiche procedure per gli arbitrati.

Dopo aver ricordato come il provvedimento non presenti oneri aggiuntivi per lo Stato, ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario INTINI sottolinea come l'Accordo oggetto di ratifica si iscriva nel quadro dell'intensificazione in atto delle relazioni fra l'Italia e l'Iran, che conoscerà una significativa tappa alla fine del mese corrente con la visita del Presidente del Consiglio a Teheran, e sia vivamente atteso dagli operatori economici italiani.

In conclusione, sottolinea la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento.

Il senatore VERTONE GRIMALDI auspica una più incisiva presenza italiana nell'area del Golfo Persico, ricordando come ancora non sia stata riaperta l'ambasciata a Baghdad, mentre molti altri Paesi, fra i quali la Germania, hanno già provveduto in tal senso.

Il sottosegretario INTINI fa presente che attualmente l'Italia è rappresentata a Baghdad da un incaricato d'affari, e che comunque lo stato dei rapporti con i Paesi dell'area è attualmente in evoluzione, pur nel persistere di taluni rilevanti problemi irrisolti.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

(Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PORCARI, ricordando preliminarmente come la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa sia stata istituita nel 1956 con il nome di «Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i profughi nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa».

L'obiettivo primario di tale istituto è quello di aiutare gli Stati membri a risolvere i problemi sociali che si possono determinare in relazione alla presenza di flussi di profughi o rifugiati, ovvero in occasione di catastrofi naturali o ecologiche.

In prosieguo di tempo, l'ambito operativo è andato ampliandosi al di là delle previsioni originarie, in rapporto all'evoluzione intervenuta nel contesto socio-economico europeo.

La Banca concede prestiti fino al 40 per cento della spesa complessiva per il finanziamento di iniziative volte a creare posti di lavoro nelle piccole e medie imprese in zone disagiate, a promuovere programmi di formazione professionale, a realizzare abitazioni da concedere in affitto a prezzi calmierati e ad effettuare interventi di infrastrutturazione sociale in campi come la sanità, l'istruzione e la protezione ambientale.

L'Italia è attualmente uno dei tre maggiori azionisti della Banca, detenendo, al pari della Francia e della Germania, una quota del 16,93 per cento del capitale, per un ammontare di circa 237 milioni di euro.

Con delibera del Consiglio di direzione della Banca in data 9 novembre 1999, è stato proposto un aumento del relativo capitale – misura questa già adottata in quattro precedenti occasioni – che dovrebbe salire da oltre un miliardo e 400 milioni di euro a tre miliardi e 247 milioni di euro; ciò, senza alcun versamento effettivo immediato da parte dei sottoscrittori, in quanto l'aumento dovrebbe essere attuato mediante strumenti come la sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione e l'incorporazione parziale delle riserve a titolo di capitale.

La sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale corrisponde ad un impegno internazionale che è certamente opportuno onorare, e d'altra parte gli oneri inerenti all'attuazione delle disposizioni del disegno di legge, date le modalità previste per la sottoscrizione, non sembrano rilevanti.

Non si può tuttavia non rilevare che il Governo non ha ritenuto opportuno mettere la Commissione nelle condizioni di valutare le modalità con le quali la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa ha in tempi recenti operato per fronteggiare le situazioni di squilibrio sociale presenti nel Continente europeo. In particolare, nella relazione che accompagna il disegno di legge non vengono indicati i progetti finanziari della Banca, il loro costo e i risultati conseguiti.

Più in generale, andrebbe effettuata una riflessione circa la necessità di ridefinire la missione della Banca, tenendo presente che, se nell'Europa del 1956 aveva un senso occuparsi di progetti mirati alla integrazione sociale ed economica dei lavoratori emigranti, oggi i problemi dei flussi migratori si manifestano in termini profondamente diversi, sia sulla direttrice Est-Ovest Europa che, più in generale, fra il Sud e il Nord del mondo.

Occorre quindi che il Governo fornisca indicazioni più esaurienti circa la struttura ed il metodo di finanziamento della Banca, le sue relazioni con la BEI e la BERS e le finalità politiche economiche e sociali delle istituzioni stesse; in prospettiva, sarebbe opportuno che su tali questioni il Governo presentasse relazioni annuali.

In conclusione, ribadisce il suo avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La senatrice SQUARCIALUPI dichiara di concordare con le considerazioni del relatore per ciò che attiene all'esigenza di una più puntuale informazione da parte del Governo sulle modalità di funzionamento della

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e delle altre Istituzioni che operano nello stesso settore.

Dopo aver sottolineato l'importanza del ruolo della Banca nell'affrontare le conseguenze sociali dei flussi migratori, annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo sul provvedimento.

Il senatore MAGGIORE, dopo aver espresso convinta adesione alle considerazioni svolte in precedenza dal relatore, prospetta l'opportunità di dar corso a specifiche audizioni per acquisire ulteriori elementi circa le modalità di funzionamento della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e delle altre istituzioni internazionali che operano nello stesso settore.

Dopo che il senatore ANDREOTTI ha dichiarato di ritenere preferibile, anche in considerazione dell'esiguità del tempo residuo prima della fine della legislatura, chiedere al Governo di fornire una documentazione aggiuntiva, il senatore BOCO sottolinea l'opportunità di pervenire comunque in tempi ravvicinati alla conclusione della discussione.

Il sottosegretario INTINI prende atto delle considerazioni emerse dal dibattito, assicurando che saranno messi a disposizione della Commissione in tempi brevi ulteriori elementi di valutazione circa il funzionamento della Banca.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 4707**

Art. 1.

1. Obiettivo della presente legge è quello di favorire il superamento del divario esistente fra i Paesi più industrializzati e i Paesi in via di sviluppo, quale contributo alla stabilizzazione dell'economia mondiale, alla crescita di un mercato equilibrato ed alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

2. A questo fine risultano prioritarie le azioni tendenti:

- a) promuovere la riduzione della povertà dei Paesi in via di sviluppo;
- b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;
- c) coinvolgere in questo processo governi, enti, associazioni e privati;
- d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale.

Art. 2.

1. Le iniziative di cui all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso le disposizioni della legge 28 luglio 2000 n. 209 attivate di concerto anche con i Paesi più industrializzati, con il F.M.I. e con la Banca Mondiale.

2. Il Governo, inoltre, potrà favorire anche mediante incentivi fiscali, l'acquisto da parte di organizzazioni ed enti privati italiani, finalizzato alla loro successiva eliminazione, di crediti vantati, a fronte di forniture diverse da quelle militari, da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito.

Art. 3.

1. Gli interventi che prevedono la riduzione del servizio del debito e la riduzione o cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo, sa-

ranno subordinati alla costituzione da parte del Paese beneficiario, di un Fondo in moneta locale, finanziato:

a) in caso di riduzione del servizio del debito, per un valore corrispondente alla riduzione ottenuta;

b) in caso di cancellazione o riduzione del debito, per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in 3 anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni per i paesi rientranti nella iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), e nei tre anni successivi la cancellazione o riduzione per gli altri Paesi.

2. Il Fondo potrà essere utilizzato per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (O.N.G.) del Paese beneficiario che partecipino con cofinanziamenti ad almeno il 10 per cento del costo del progetto di sviluppo del Paese, che potranno essere costituiti anche da apporto di risorse umane. Tali O.N.G. potranno essere segnalate dal proprio Governo e qualificate da Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite o dai coordinamenti delle O.N.G. italiane attive nel settore, le quali avranno anche il diritto a segnalazioni autonome di O.N.G. del paese.

3. Il Fondo potrà altresì essere usato per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni Non Governative Italiane ed Internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento, in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del paese.

4. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente:

a) a incentivare micro-progetti di cooperazione;

b) a promuovere il micro-credito;

c) alla lotta alla povertà ed alla esclusione sociale;

d) a sostegno dell'istruzione e della formazione;

e) alla promozione della salute;

f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;

g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile.

5. Al fine di rendere tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento di tali progetti avverrà al momento della definitiva approvazione del progetto.

6. Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:

a) 2 esponenti nominati dal Governo beneficiario;

b) 2 esponenti nominati dal Governo italiano;

c) 1 esponente nominato dalle Agenzie di Sviluppo delle Nazioni Unite.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate scegliendo tra le persone indicate rispettivamente dalle O.N.G. locali, dalle O.N.G. italiane attive

nel settore e dalle O.N.G. internazionali attive nel settore e riconosciute sia dall'ECOSOC che dalle agenzie per lo sviluppo delle nazioni Unite.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui agli articoli precedenti saranno attuati solo se nel paese beneficiario risulteranno rispettate le condizioni previste dalla legge 28 luglio 2000 n. 209 riguardanti i diritti umani e le regole democratiche.

2. I finanziamenti saranno interrotti qualora i progetti attuati non rispettassero le seguenti condizioni:

a) utilizzo delle risorse messe a disposizione, in conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 4 con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;

b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con O.N.G. riconosciute dal governo italiano e internazionalmente;

c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.

Art. 5

1. La priorità della scelta dei paesi beneficiari degli interventi di cui agli articoli precedenti sarà definita dal Governo Italiano, sentiti anche i coordinamenti delle O.N.G. italiane, privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di paesi dell'area Mediterranea.

Art. 6.

1. Per il triennio 2001-2003 è disposto un finanziamento pari a 35 miliardi annui per la riduzione del servizio del debito dei paesi altamente indebitati, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a).

2. Per il triennio 2001-2003 è disposto un onere nel limite massimo di 20 miliardi annui, per le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Art. 7.

1. Ai fini di riconoscere la validità sociale della partecipazione di privati cittadini e aziende al cofinanziamento delle attività finanziabili dal fondo previsto al precedente art. 3, comma 1, ogni cittadino o società di persone o capitali italiane, secondo criteri fissati dal Governo italiano, potrà detrarre dal proprio imponibile fiscale fino al 66 per cento degli im-

porti versati a finanziamento privato o tramite O.N.G., dei progetti cofinanziati dai suddetti Fondi di Sviluppo.

2. Per il triennio 2001-2003 è disposto un onere nel limite massimo di 44 miliardi annui, per le agevolazioni fiscali di cui al comma 1.

3. Ai fini di incrementare e mantenere negli anni successivi al 2003 il finanziamento del Fondo per la riduzione degli interessi sul debito estero prevista all'articolo 3, comma 1, lettera a), il Governo italiano istituisce un Comitato col compito di formulare, in collaborazione con esperti della società civile europea e internazionale e delle Nazioni Unite, e di concerto con i paesi della UE, una proposta di legge che preveda, a compensazione dei costi che i movimenti di capitale speculativo di breve periodo comportano per i paesi in via di sviluppo, una imposizione fiscale su detti movimenti.

4. Tale imposizione non dovrà incidere sul commercio e gli investimenti internazionali. E dovrà essere contenuta in un livello minimo.

5. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nel Fondo di cui all'articolo 3 comma 1, per la trasformazione di parte degli interessi sui debiti pregressi, in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

6. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il FMI o altro ente internazionale, di un Fondo Assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.

Art. 8.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo. Il medesimo Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione degli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

2. In attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire.

Art. 9.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante riduzione annua degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio 2001-2003 nell'ambito della tabella C della legge n. 288 del 23 dicembre 2000 per 15 miliardi relativamente al Decreto-Legislativo n. 204 del 1998, per 40 miliardi relativamente alla Legge n. 163 del 1985 e 1213 del 1965, per 30 miliardi relativamente al Decreto Legislativo n. 143 del 1994 e per 15 miliardi relativamente alla Legge n. 549 del 1995, rubrica del Ministero dell'Ambiente, le cui autorizzazioni di spesa si intendono contestualmente ridotte.

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze D'Amico.**La seduta inizia alle ore 15.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che le visite alle Accademie militare (di Modena) e aeronautica (di Pozzuoli), già deliberate il 20 settembre e il 18 ottobre 2000, si terranno rispettivamente nei giorni 20 e 21 febbraio.

Al contempo, il Presidente propone di dare corso ad una proposta, di vecchia data, quella di effettuare una visita al Quartier Generale della Nato a Bruxelles. Segnala, al contempo, l'esigenza di incontrare in particolare il Presidente del Comitato militare, l'ammiraglio Venturoni.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che l'Ufficio di Presidenza, già convocato per le ore 14, ha convenuto di non effettuare alcuna audizione nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sul livello di conoscenza, da parte italiana, dell'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito da parte della NATO nelle vicende belliche nei Balcani e sulle misure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi per la salute connessi a tale impiego, già deliberata il 16 gennaio 2001.

Preannuncia che invierà una lettera in tal senso al Presidente del Senato, specificando che, essendo già iniziate presso quel ramo le audizioni, reputa preferibile non intralciarne i lavori con il coinvolgimento anche della Commissione Difesa del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(1456-B) MANZI ed altri. – *Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PETRUCCI dichiara di rifarsi a quanto da lui già dichiarato in sede deliberante, prima della rimessione in sede referente, avvenuta in data 23 gennaio 2001.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUBERT ricorda che la categoria dei patrioti già gode di precisi benefici riconosciuti per legge. Al contempo, fa presente che andrebbe operato un distinguo fra patrioti con comprovata attività di combattente ed altri soggetti che non andrebbero premiati in pari modo. Invita quindi ad operare con serietà nel fissare i criteri di elargizione dei benefici.

Il senatore PELLICINI reputa doveroso esaminare con la massima attenzione il testo in esame e condivide l'invito del senatore Gubert di accertare con estrema cura lo *status* di patriota; si tratta infatti di formula legislativa di notevole ampiezza ed esposta a non poche incertezze interpretative, a seconda della prospettiva storiografica da cui si osservino le vicende belliche della seconda guerra mondiale. Auspica che, tramite il provvedimento in titolo, sia possibile operare un'operazione politica di pacificazione fra tutti i combattenti italiani, indipendentemente dal fronte nel quale erano, a suo tempo, schierati. Preannuncia l'astensione di Alleanza Nazionale e si riserva di approfondire in Aula le problematiche da lui sollevate nel corso della seduta, allorché fu poi disposta la rimessione dalla sede deliberante all'Assemblea del disegno di legge in corso di esame.

Il senatore AGOSTINI, rievocati episodi storici a sostegno del provvedimento in titolo, spiega la genesi legislativa del titolo di patriota, attribuito a seguito di un esame approfondito e ispirato alla massima serietà. Si sofferma quindi sulle condivisibili modifiche introdotte ai due articoli dalla Camera dei deputati e auspica una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore PETRUCCI, precisando nel dettaglio l'entità dei benefici erogati e il numero esiguo dei destinatari del provvedimento. Annuncia la presentazione dell'emendamento 2.1, che recepisce l'osservazione formulata dalla Commissione Bilancio in ordine alla copertura finanziaria.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, previo accertamento del numero legale si procede alla votazione dell'emendamento 2.1, che è approvato.

La Commissione conferisce indi mandato al relatore PETRUCCI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza (n. 817)

Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio 2001.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI esordisce lamentando indebite pressioni pervenute a colleghi del suo Gruppo, in ordine all'esame dei provvedimenti in titolo. Preannuncia che informerà di ciò il Presidente del Senato e lamenta del pari la costante e non richiesta presenza di ufficiali nei paraggi dell'Aula della Commissione durante le sedute.

Con riferimento ai due schemi in titolo sottolinea che si tratta della fase conclusiva del procedimento apertosi con l'approvazione della legge-delega 31 marzo 2000, n.78, osteggiata a suo tempo dal suo Gruppo, che chiedeva la smilitarizzazione del Corpo e, in subordine, la sua specializzazione nella lotta all'immigrazione clandestina e al crimine finanziario internazionale. Tale legge ha conferito alla Guardia di finanza significativi riconoscimenti, tra cui l'istituzione del grado di generale di Corpo d'armata, sovraordinato agli altri generali e affiancato da un vice nella persona del generale di corpo d'armata più anziano, come grado apicale per i suoi ufficiali.

Per quanto riguarda i compiti ritiene di avere l'impressione che la Guardia di finanza vada verso un potenziamento delle proprie funzioni, con una tendenziale deriva verso l'assunzione di responsabilità di carattere generale, laddove sarebbe stato più interessante affidarle responsabilità più forti e specifiche nel contrasto all'immigrazione clandestina ed alla repressione del contrabbando nelle regioni meridionali.

Relativamente agli ufficiali rileva inoltre come si vada verso un eccessivo appesantimento della categoria all'interno del Corpo. Infine sottolinea come l'istituzione del ruolo aeronavale accrescerà certamente la concorrenza tra la Finanza di Mare e la Guardia Costiera della Marina Militare.

Ciò premesso, conclude preannunciando l'astensione della sua parte politica.

Il PRESIDENTE condivide i rilievi del collega Peruzzotti in ordine alle pressioni esercitate. Rileva però, con riferimento all'indubbia presenza di ufficiali in concomitanza dei lavori della Commissione, che, ad onor del vero, tale presenza scaturisce in parte anche da esigenze – che stigmatizza – di segnalazioni per trasferimenti di militari, segnalazioni che sono trasmesse periodicamente da singoli commissari alle strutture di riferimento di quegli ufficiali.

Il senatore PALOMBO preannuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando che il suo Gruppo ha lavorato con impegno e serietà al disegno di legge delega. Precisa che non è sua intenzione ostacolare il progetto di adeguamento del Corpo alle attuali esigenze operative dello stesso. Rammenta poi che, nel corso della discussione sulla legge n. 78 del 2000, presentò un ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione, che impegnava il Governo, in sede di emanazione dei provvedimenti delegati, ad adottare idonee disposizioni per definire il ruolo centrale della Guardia di Finanza nel settore economico-finanziario, consentendo il pieno riconoscimento al Corpo medesimo di funzioni esclusive nell'esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria a favore del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

Fatta questa premessa, osserva però che il Governo continua ad introdurre radicali innovazioni e riforme che andrebbero invece affrontate in altro modo e nelle sedi a ciò deputate. Sottolinea ancora come lo stesso relatore nella sua lunga e articolata relazione abbia sottolineato che nel decreto legislativo in esame vi è stata una riscrittura di norme; riscrittura, che forse si è collocata anche oltre la delega concessa.

Conclude esprimendo il parere favorevole del suo Gruppo all'ulteriore *iter* dello schema del decreto legislativo sull'adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, ma sollecitando il Governo ad apportare tutte le modifiche necessarie a far sì che la posizione operativa del Corpo, autonoma ed onnicomprensiva, non lo isoli rispetto alle altre forze di polizia, determinando una inopportuna fascia di interferenza sulle aree di competenza di queste ultime.

Riguardo infine allo schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, ritiene di non avere osservazioni da avanzare, atteso che i contenuti del provvedimento non sembrano essere in contrasto con la delega concessa e appaiono essere conformi alle omologhe disposizioni delle Forze armate.

Il senatore GUBERT condivide l'esigenza di rimeditare e di rimodernizzare i compiti della Guardia di finanza. Chiede al Sottosegretario di essere messo a conoscenza dell'attività dei corpi specializzati e dei gruppi sportivi; parimenti desidera ricevere chiarimenti in ordine al rapporto fra la neo-istituita Agenzia per le dogane e l'attività di frontiera della Guardia di Finanza.

Il senatore AGOSTINI preannuncia il parere favorevole della sua parte politica, ancorché ravvisi in qualche passaggio il rischio di disposizioni viziate da eccesso di delega.

Il sottosegretario D'AMICO risponde ai quesiti specificando che lo schema di decreto in titolo potenzia e razionalizza le attività istituzionali del Capo della Guardia di Finanza.

Precisa che la meritoria attività dei gruppi sportivi non è stata mai trascurata, come testimoniano i recenti successi in varie discipline. Infine, chiarisce che non è ravvisabile alcuna distonia fra la neo-istituita Agenzia per le dogane e l'attività del Corpo.

Il senatore PELLICINI sottolinea che vieppiù negli ultimi anni la Guardia di Finanza è stata coinvolta anche in compiti di ordine pubblico; di ciò reputa doveroso dare atto pubblicamente e, quindi, testimoniare la stima della cittadinanza e sua personale.

Il senatore LORETO integra la sua relazione per evidenziare l'alto senso del dovere e il senso di abnegazione che connota la diuturna attività del Corpo. Reputa doveroso ricordarlo in omaggio alla verità.

Il PRESIDENTE si associa alle parole da ultime pronunciate.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE rende noto che le conclusioni circa le osservazioni da formulare alla Commissione Finanze avranno luogo nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1456-B**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: «valutato» con la seguente: «determinato»; altresì le parole: «a decorrere dal 2000» con le seguenti: «a decorrere dal 2001».

Conseguentemente sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le seguenti: «bilancio triennale 2001-2003», le parole: «per l'anno finanziario 2000» con le seguenti: «per l'anno finanziario 2001».

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

426^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini rimessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, ricordando che la legge comunitaria per l'anno 1999 ha conferito al Governo la delega per l'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 98/26/CE, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. Con il provvedimento in esame viene inserito nell'ordinamento il meccanismo di «definitività» degli ordini di trasferimento (ovvero della non modificabilità degli effetti patrimoniali conseguenti) immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli prima dell'apertura di una procedura di insolvenza a carico del soggetto che ha immesso l'ordine. Il sistema di pagamento ai quali si applica tale normativa sono quelli attualmente operanti nei mercati finanziari internazionali. Va peraltro specificato che l'innovazione introdotta risulta parziale perché l'articolo 71 del Testo Unico sulla intermediazione finanziaria (di cui si prevede l'abrogazione all'articolo 13) già stabiliva la definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

Le motivazioni di politica economica e finanziaria che sottostanno al provvedimento in titolo traggono origine dalle dimensioni raggiunte dalle

transazioni finanziarie sui mercati europei, i cui flussi giornalieri attingono cifre ormai elevatissime, per il governo delle quali è assolutamente necessario creare condizioni di estrema stabilità e sicurezza delle transazioni. Al fine di rendere stabili le transazioni finanziarie si stabilisce, infatti, che sono definitivi, anche per gli effetti patrimoniali, tutte le negoziazioni avvenute in una giornata, anche nel caso di procedure di insolvenza di uno dei soggetti partecipanti al sistema. Proprio per garantire la fiducia del pubblico nei sistemi di pagamento, e nella loro stabilità, la normativa in esame prevede quindi deroghe specifiche alle disposizioni del codice civile in caso di insolvenza, escludendo in altre parole, che le somme oggetto di transazioni possano essere, nel caso di insolvenza, oggetto di revocatoria.

A giudizio del relatore quindi il provvedimento si pone un obiettivo pienamente condivisibile ed è predisposto secondo un articolato dal carattere squisitamente tecnico, ma che appare pienamente rispondente all'obiettivo citato.

Nell'illustrare l'unico passaggio dell'articolato che appare meritevole di approfondimento, il relatore si sofferma sulla evenienza che un soggetto appartenente al sistema dei pagamenti, al quale faccia riferimento un intermediario estraneo al sistema, in caso di insolvenza dell'intermediario stesso, possa rivalersi sulle somme intermedie da quest'ultimo. A proposito di tale specifica evenienza egli non condivide l'osservazione espressa dalla Commissione finanze della Camera, poiché considera la previsione illustrata perfettamente in linea con la logica del provvedimento, cioè quella di rendere intangibili le operazioni giornaliere effettuate nell'ambito del sistema dei pagamenti.

Egli osserva altresì che appare opportuno fissare un termine entro il quale emanare le norme secondarie per l'attuazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto, secondo quanto previsto all'articolo 12. Conclude preannunciando la proposta di esprimere un parere favorevole, con l'osservazione da ultimo illustrata.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario MORGANDO, il quale concorda con le osservazioni del relatore, ritenendo peraltro corretta l'osservazione sulla definizione di un termine per l'emanazione della normativa secondaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTELLANI sollecita il presidente Guerzoni ad inserire nell'ordine del giorno delle prossime settimane i disegni di legge concernenti gli indennizzi per i beni perduti nei territori della ex Jugoslavia, al fine di rendere conto del lavoro compiuto dal Comitato ristretto.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

513^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa (n. 826)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE, il quale esprime anzitutto rammarico per l'intempestività con cui il Parlamento si accinge ad affrontare un argomento così rilevante come la riforma degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), allo scadere della legislatura. È infatti assai grave che, anche per mancanza di iniziativa da parte dell'opposizione, il Parlamento non abbia mai chiesto al Governo di riferire sull'attività degli IRRSAE e lo stesso articolo 12 dello schema di regolamento in esame preveda una relazione annuale da trasmettere all'ufficio scolastico regionale e al Ministero del tesoro, ma non alle Camere.

È altresì motivo di rammarico, prosegue il senatore Brignone, che la riforma degli IRRSAE si limiti a prevederne la trasformazione in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), con un adeguamento delle funzioni precedentemente svolte rispetto alla nuova normativa nel frattempo intervenuta, senza tuttavia prefigurare l'assegnazione di compiti innovativi. Gli IRRE resteranno così soggetti ai limiti attuali, fra cui una scarsa utilizzazione negli snodi cruciali del nuovo ordinamento scolastico.

Egli passa poi ad un'analisi dettagliata dell'articolato.

Con riferimento all'articolo 1, critica che agli IRRE vengano attribuite funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, senza un'effettiva correlazione con altri agenti del sistema formativo nazionale, anche a livello territoriale.

Quanto agli articoli 4 e 5, relativi rispettivamente al consiglio di amministrazione e al direttore, ne stigmatizza il carattere autoreferenziale.

Si sofferma poi sull'articolo 6, relativo al comitato tecnico-scientifico, lamentando che esso disciplini più gli aspetti organizzativi che quelli relativi all'attività qualificante di consulenza.

Critica altresì l'articolo 7, che dispone verifiche di regolarità amministrativa e contabile, ma non relative all'attività svolta dagli Istituti.

Quanto all'articolo 8, che prevede un regolamento interno per ciascun IRRE, egli ritiene che esso ne avalli l'autoreferenzialità e l'insindacabilità dell'operato.

L'articolo 9 prevede invece una conferenza nazionale dei presidenti degli IRRE, cui possano partecipare anche i presidenti e i direttori dell'Istituto nazionale per la valutazione dell'istruzione e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. Al riguardo, egli manifesta un orientamento favorevole con riferimento ai compiti di valutazione del sistema dell'istruzione, che può essere caratterizzata da parametri comuni; non ritiene invece che altrettanto si possa dire per la ricerca educativa.

Quanto infine all'articolo 10, relativo al personale, egli dichiara di non condividere le modalità ivi previste per la determinazione del contingente, in assenza di criteri oggettivi stabiliti da un organo esterno, quale ad esempio la conferenza nazionale dei presidenti.

In conclusione, egli ritiene che agli IRRE dovrebbero essere affidati compiti più significativi che – oltre al sostegno all'autonomia – si colleghino agli obiettivi più qualificanti del nuovo ordinamento scolastico (decentramento e realizzazione del sistema pubblico integrato).

L'esperienza di alcuni IRRSAE – conclude – dimostra infatti che è possibile andare oltre il mero monitoraggio dei piani dell'offerta formativa (POF), a condizione di un impegno collettivo per il miglioramento della qualità del servizio educativo.

Il senatore LORENZI ritiene che, in questa fase di riforma dell'ordinamento scolastico, bisognava avere il coraggio di superare la vecchia concezione degli IRRSAE, che rappresentano istituti ormai sostanzialmente incompatibili con il nuovo quadro ordinamentale.

In considerazione dei nuovi meccanismi di reclutamento, sempre più orientati ai principi dell'autonomia e alla libera scelta di docenti abilitati, sarebbe stato dunque preferibile sospendere la riforma di tali organismi, in attesa del completamento del processo autonomistico, a livello centrale e regionale.

Il senatore MASULLO, nel criticare una scarsa chiarezza di rapporti fra le varie funzioni di governo sottese allo schema di regolamento, si sofferma in particolare su alcuni articoli, la cui formulazione dovrebbe essere a suo giudizio migliorata.

Cita anzitutto l'articolo 4, secondo cui il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle università aventi sede nella regione: al riguardo, egli ritiene che sarebbe preferibile una designazione da parte del comitato regionale delle università, onde avvalersi delle specifiche competenze di coordinamento di tale organo.

Quanto all'articolo 6, ritiene non sufficientemente chiarito quale sia l'organo preposto alla nomina dei membri del comitato tecnico-scientifico.

In una breve interruzione il sottosegretario MANZINI chiarisce che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *f*), è il consiglio di amministrazione a nominare i componenti di tale comitato.

Il senatore MASULLO si sofferma infine sull'articolo 10 che, a suo giudizio, prevede una tipologia troppo variegata di personale. Ricorda infatti che il comma 1 prefigura un contingente del personale docente e dirigente della scuola da collocare in posizione di comando per non oltre un triennio. Il comma 2 prefigura invece un contingente stabile con compiti organizzativi e amministrativi. Non condivide invece che a tale contingente siano assegnati anche compiti di supporto scientifico. Osserva altresì che anche tale contingente non appare invero stabile, atteso che è soggetto ad un collocamento in posizione di fuori ruolo per la durata di cinque anni, sia pure rinnovabile. Il comma 5 prevede infine la possibilità per gli IRRE di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti, configurando un'ennesima tipologia di personale, su cui auspica chiarimenti.

Il senatore NAVA rileva l'inopportunità di porre gli IRRE in una linea di continuità con gli IRRSAE, stante il progressivo esaurimento delle funzioni svolte da questi ultimi, così come dagli organi collegiali della scuola, che rischia di condurli a registrare un vero e proprio fallimento.

Anziché mantenere gli IRRE quali enti strumentali del Ministero della pubblica istruzione, egli avrebbe preferito allora interrompere la logica dell'autoreferenzialità e porli al servizio del consiglio scolastico regionale, più idoneo a stimolare un'effettiva ricerca in ambito didattico, pedagogico e formativo. Né va dimenticato che manca, a tutt'oggi, una valutazione politica dell'operato degli IRRSAE. Negli operatori prevale tuttavia un giudizio soggettivo di aperta condanna, che rischia di votare al fallimento anche i rinnovati IRRE.

Propone pertanto conclusivamente di soprassedere per il momento alla riforma per riaffrontarla in termini innovativi, di discontinuità con il passato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 15 e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, già convocata al termine della seduta plenaria, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2001

431^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*****(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*****(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*****(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*****(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*****(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori***

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prima di passare alla votazione del subemendamento 9.1000/2, riferito all'emendamento 9.1000 presentato dal Governo il presidente PETRUCCIOLI sottolinea come in ordine ai provvedimenti in esame, in particolare al disegno di legge n. 1138 (presentato già nel luglio 1996), negli ultimi mesi di lavoro durante i quali ha svolto le funzioni di relatore, sostituendo il senatore Rognoni (altrimenti impegnato, ed usufruendo del prezioso lavoro da lui svolto) la Commissione ha svolto un lavoro intenso in uno spirito concorde. Non perché siano emerse posizioni unanimi, ché anzi la differenza di valutazioni fra maggioranza e opposizione è sempre restata effettiva, manifestandosi talvolta con il voto contrario e tal'altra con l'astensione. Lo spirito è stato però concorde in quanto, pur in presenza di valutazioni e voti difformi, si è proceduto senza sosta e senza intoppi o cavilli procedurali ad un confronto reale che ha consentito a tutti di approfondire le questioni di volta in volta scaturite e di cercare – in molti casi anche di trovare – le soluzioni al momento più adatte per problemi nuovi e complessi. È riconoscimento unanime che la materia oggetto del disegno di legge n. 1138 sia di importanza decisiva per lo sviluppo ed il futuro del Paese, per il peso del settore delle trasmissioni radiotelevisive e per le conseguenze che le innovazioni tecnologiche disponibili o annunciate avranno sulla economia nazionale, sulla qualità e quantità dei consumi, sulla responsabilità e sulle scelte dei cittadini. Conseguenze che potranno oscillare dall'ottimo al pessimo secondo la tempestività e la chiarezza con la quale il legislatore sarà capace di fornire il necessario quadro normativo.

In virtù di questo spirito, che ha sostenuto e unito i lavori della Commissione fino alle ultime sedute, è stato raccolto un materiale molto consistente e di grande rilievo. Si riferisce in particolare alle norme approvate dalla Commissione che sono contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 20. A seguito di tali approvazioni sono peraltro risultati soppressi gli articoli 5, 6, 7 e 18. Dell'articolo 9 sono stati approvati tutti i commi tranne il comma 1. Restano poi gli emendamenti presentati dal Governo che riguardano appunto la riformulazione del comma 1 dell'articolo 9 e gli articoli 13 e 14, con i relativi subemendamenti e gli emendamenti aggiuntivi agli articoli 11, 13 e 14. Dal punto di vista delle materie, gli articoli approvati riguardano la regolazione del passaggio al digitale terrestre, la nuova normativa per il servizio pubblico radiotelevisivo e la delega per le emittenti locali. Le parti non ancora approvate riguardano due punti: l'abolizione del divieto di operare nel settore televi-

sivo per proprietari di giornali quotidiani e una nuova regolamentazione della pubblicità che armonizzi la normativa italiana alle prescrizioni europee. Importanti le norme approvate, importanti le disposizioni non ancora approvate.

La situazione che si è creata, in considerazione del tempo limitato che è rimasto a disposizione prima della fine della legislatura, impone una scelta. È evidente che continuare nel presente modo, con le opposizioni determinate – come a più riprese è stato dichiarato negli interventi in Commissione – a usare gli strumenti regolamentari per impedire la conclusione dell'esame del provvedimento, non ha politicamente senso. Ad avviso del Relatore non sembra che le opposizioni siano disponibili a rivedere il loro atteggiamento. Si tratta pertanto di valutare se licenziare, da parte della Commissione, le parti fin qui approvate e se sia preferibile, preso atto dell'impossibilità di procedere sul provvedimento nel suo complesso, anche soltanto il raggiungimento di questo limitato traguardo.

La sua opinione è che sia opportuno adottare tale scelta, licenziando – per quanto importanti siano i punti non ancora approvati – la normativa fin qui definita, che potrebbe essere resa disponibile con un voto conclusivo; essa è d'altronde di grande importanza e configura misure di riforma di assoluto rilievo, in particolare per il passaggio al digitale terrestre e il riassetto della Rai. La proposta del Relatore è dunque la seguente: che il Governo ritiri gli emendamenti 9.1000, 13.1000 e 14.1000 e si dichiari disponibile alla soppressione dei corrispondenti testi originari; che i proponenti ritirino gli emendamenti aggiuntivi agli articoli 11, 13 e 14; che si giunga ad una votazione dell'articolo 9 nel suo complesso, avendo già approvato tutti i commi di tale articolo ad esclusione del primo e al conferimento al Relatore del mandato a riferire positivamente in Assemblea.

Non si tratta, com'è evidente, di uno stralcio. Si tratta al contrario di una valutazione che considera il provvedimento così come si configura, sulla base degli articoli fin qui approvati, sufficientemente organico ed importante da meritare di essere reso disponibile per l'ulteriore seguito dell'*iter* anche in assenza di punti, di pur indiscutibile rilievo, i quali potranno essere oggetto di iniziativa del Governo o di altri soggetti in fasi ulteriori dell'esame del disegno di legge n. 1138 o in altri ambiti.

La richiesta di stralcio avanzata dai Gruppi della opposizione potrà essere riproposta qualora si passi all'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. In quella sede le eventuali ulteriori valutazioni avranno tutto lo spazio necessario; in questa sede, invece, a suo avviso, si deve solo decidere se si vuole salvare il lavoro fin qui svolto o se invece lo si vuole lasciar cadere. Nella sua veste di Relatore, nei termini sopra illustrati, che per lui sono i soli ipotizzabili, chiede alla Commissione di salvare il lavoro fin qui svolto e ritiene giusto dare ventiquattro ore di tempo a tutti per poter riflettere. Propone pertanto di rinviare a domani la discussione su questo punto. L'alternativa, se non ci sarà, per una qualunque ragione, una risposta positiva alla proposta avanzata, saranno le sue dimissioni da Relatore e la proposta di togliere il disegno di legge n. 1138 e connessi dall'ordine del giorno della Commissione per passare agli ultimi

adempimenti di una legislatura che ritiene di poter considerare, per il lavoro svolto, molto produttiva ma che avrebbe nella mancata approvazione del disegno di legge n. 1138 una macchia molto evidente. Ritiene comunque che, per una questione di serietà, non sia possibile ignorare quanto accaduto e nella giornata di domani l'esito positivo o negativo, del disegno di legge n. 1138 sarà della Commissione certificato in modo limpido e pubblico.

La Commissione prende atto della proposta di rinvio del Presidente. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente avverte che l'orario di inizio della seduta già convocata per domani, 1° febbraio 2001, alle ore 14,30, è posticipato alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2001

404^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BUCCI

*La seduta inizia alle ore 17.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BUCCI, tenuto conto del protrarsi dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione alla audizione informale del Comandante del Comando Carabinieri per la Sanità, del Direttore Generale del Dipartimento degli alimenti e della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato Centrale Repressione frodi, con riferimento all'A.S. 4947 (conversione del decreto-legge n. 1 del 2001 sulla distruzione dei materiali a rischio BSE) e ai problemi connessi all'emergenza BSE, propone – anche considerato l'andamento dei lavori dell'Assemblea – di rinviare l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 15. Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, già convocato domani alle ore 14,45, per l'audizione informale del Presidente dell'Agea, in relazione all'A.S. 4947 e all'emergenza BSE, è anticipato alle ore 14,15 per il seguito della audizione odierna (non conclusasi), nonché per la programmazione dei lavori della Commissione, da effettuarsi al termine delle audizioni informali.

Propone altresì, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, comma 2, di chiedere la proroga del termine (scadente il 5 febbraio) per l'espressione del parere sullo schema di riparto tra le Regioni e le Province autonome del quantitativo di latte attribuito all'Italia ai sensi del Regolamento (CE) n. 1256/99 (n. 830).

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI, ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLO STESSO

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, già convocato, per la programmazione dei lavori, al termine della seduta odierna, non avrà più luogo. Informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, già convocato domani alle ore 14,45, per l'audizione informale del Presidente dell'Agea, in relazione all'A.S. 4947 e all'emergenza BSE, è anticipato alle ore 14,15 per il seguito della audizione odierna (non conclusasi), nonché per la programmazione dei lavori, da compiersi al termine delle audizioni informali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2001

359^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore WILDE sottolinea il ritardo con cui viene esaminato un disegno di legge collegato alla finanziaria per il 2000 e la estrema eterogeneità delle norme che vi sono contenute, per le quali sarebbero necessari approfondimenti specifici. Per ciò che si riferisce al settore assicurativo fa presente che l'articolo 5 pone problemi di costituzionalità per la sua limitazione ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e desta perplessità per la discrezionalità che viene attribuita al giudice dal comma 4. Sarebbe opportuno stralciare questa parte del disegno di legge per farne oggetto di una disciplina autonoma.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 10, finalizzate a rendere obbligatoria la cessione delle reti nelle aree contigue. La penalizzazione che da ciò deriverebbe all'Enel non raggiunge i livelli denunciati dall'ente e in ogni caso non pone in discussione, a suo avviso, la tariffa unica nazionale. Ritiene che tale modifica vada invece nella direzione di una opportuna accelerazione della liberalizzazione del mercato e favorisce l'attuazione della borsa elettrica. Andrebbero poi anche considerate le implicazioni della diversificazione dell'attività del-

l'Enel nel campo delle telecomunicazioni. L'autorità di settore dovrebbe verificare quindi le prospettive dell'ente con riferimento ai dati sull'indebitamento finanziario e sull'andamento della vendita delle centrali in relazione all'obiettivo di garantire una situazione di effettiva concorrenza. Sembra, viceversa, che il Governo si accinga a presentare un emendamento che va nella direzione opposta.

Ritiene che vi siano elementi positivi in alcune parti del disegno di legge concernenti, in particolare, l'attuazione della legge sulla subfornitura, il settore dell'artigianato e quello della piccola e media industria, per il quale occorrerebbe estendere i benefici previsti anche al comparto turistico. Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento.

Il senatore PIREDDA osserva che il carattere eterogeneo del testo in esame obbliga ad una valutazione di carattere complessivo che, dal suo punto di vista, non può che essere negativa, fermo restando che taluni singoli aspetti del provvedimento sono condivisibili.

Per ciò che concerne il capo I, fa presente che la previsione contenuta al comma 2 dell'articolo 1 desta serie perplessità nella parte in cui si fa riferimento ad esclusioni di garanzia per sinistri causati quando il veicolo è guidato da persona diversa dal proprietario. Sul danno biologico, inoltre, appare discutibile l'indicazione dell'età indicata per calcolare le riduzioni percentuali dei risarcimenti. Si tratta di una materia estremamente complessa e delicata su cui sarebbero opportuni approfondimenti di carattere specifico.

Si chiede, relativamente all'articolo 8, quali siano le ragioni dell'inserimento, alla lettera d) tra i principi e criteri di delega, anche del rinvio all'articolo 2202 del codice civile che non sembra essere coerente con la disciplina proposta. Nello stesso articolo, alla lettera f), si introduce anche un riferimento alla «certificazione delle attività» che sembra improprio in tale sede. Alla lettera n), infine, si delinea una regolamentazione dei distretti agricolo-alimentari che suscita perplessità.

Quanto all'articolo 10 ed in particolare alle disposizioni relative al settore elettrico, ritiene che il riferimento, contenuto al comma 3, anche al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 sia contraddittorio e andrebbe soppresso. Sull'articolo 19, in materia di ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, l'obiettivo condivisibile di ridurre il numero degli impianti dovrebbe essere perseguito senza penalizzare le zone periferiche o particolarmente disagiate. Andrebbero quindi previsti precisi criteri di attuazione del piano nazionale con riferimento a questo particolare, ma essenziale, aspetto. Andrebbe anche chiarito l'obiettivo previsto dalla lettera f) dell'articolo 19 di aumento dell'automazione degli impianti. All'articolo 24, tra i principi e criteri direttivi per la delega concernente la rete interportuale, sarebbe opportuno, a suo giudizio, richiamare esplicitamente la utilizzazione della procedura del *project financing*. Preannuncia il proprio voto contrario sul disegno di legge.

Il senatore TRAVAGLIA concorda con le valutazioni, già contenute in taluni interventi che lo hanno preceduto, circa il carattere eterogeneo del provvedimento e la difficoltà di giungere ad un giudizio organico su di esso.

Si limita, quindi, ad evidenziare un problema specifico che riguarda direttamente la tutela delle imprese e che potrebbe determinare serie conseguenze in fase attuativa. Si riferisce alla modifica introdotta dalla Camera all'articolo 11 concernente l'abuso di dipendenza economica e la concorrenza. Al comma 4, intervenendo sulla legge n. 287 del 1990, si sopprime l'inciso che commisura le sanzioni al fatturato relativo ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, con la possibile conseguenza di riferirle all'intero fatturato dell'impresa. Ciò potrebbe determinare una penalizzazione insopportabile soprattutto per le aziende che operano in comparti specifici.

Il senatore TURINI rileva come dall'esame del provvedimento in titolo e anche dall'andamento della discussione che si è svolta in Commissione emergano profonde contraddizioni nella disciplina proposta per le diverse materie affrontate. Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti finalizzati ad eliminare alcune di queste contraddizioni. Il suo Gruppo deciderà l'orientamento da assumere in sede di votazione sulla base dell'accoglienza che riceveranno le suddette proposte di modifica.

Il presidente CAPONI dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per lo svolgimento delle repliche.

Il relatore LARIZZA ribadisce il giudizio complessivo che aveva già premesso nella sua relazione, secondo cui nel disegno di legge in esame vi sono senza dubbio disposizioni che andrebbero migliorate o integrate, ma che, tuttavia, sono assolutamente prevalenti le parti del provvedimento che appaiono convincenti e che è necessario approvare con rapidità.

In base a tale considerazione, ritiene che ove si giungesse alla determinazione di apportare qualche limitata modifica al testo pervenuto dalla Camera, ciò non dovrebbe mettere a rischio l'approvazione definitiva del disegno di legge. È essenziale, quindi, che sia il Governo a presentare eventuali emendamenti, facendosi carico di sostenere la loro approvazione nei due rami del Parlamento nei tempi ristretti disponibili.

Rileva come molte obiezioni, nel corso della discussione generale, abbiano riguardato le norme sul settore assicurativo e in particolare sul danno biologico. Si tratta di una materia complessa e delicata, come è stato sottolineato, che comunque doveva essere affrontata anche per superare la situazione, di carattere temporaneo, che derivava dal provvedimento di blocco delle tariffe. Alla Camera è stato svolto un ampio approfondimento delle norme e si è giunti ad un punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco. A suo avviso, sarebbe difficile modificare tale conver-

genza attraverso un ulteriore riesame delle questioni più rilevanti. Considera quindi opportuno confermare il testo in esame.

Sull'articolo 10 e in particolare sulle modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dichiara di essere disponibile a prendere in considerazione eventuali proposte di modifica che fossero avanzate per sopprimere il riferimento al comma 4 dello stesso articolo 9 contenuto nel testo approvato dalla Camera. Concorda, infine, con le esigenze di approfondimento segnalate in particolare dai senatori Piredda e Travaglia rispettivamente sull'articolo 8 e sull'articolo 11. Su tale ultima questione considera utile una verifica per comprendere se effettivamente la previsione del comma 4 non possa dar luogo a penalizzazioni ingiustificate nei confronti di determinate imprese.

Il sottosegretario DE PICCOLI, dopo aver precisato di rinviare alla fase di esame degli emendamenti l'approfondimento di alcune delle questioni più specifiche che sono state proposte, ricorda che nel corso dell'esame parlamentare, prima al Senato e poi alla Camera, è stato possibile affrontare le diverse materie trattate dal disegno di legge in modo adeguato. Con riferimento al settore assicurativo si è raggiunto un punto di sintesi che, anche rispetto al testo organico presentato dal Governo in materia di danno biologico, sembra andare nella giusta direzione. L'introduzione, al comma 4 dell'articolo 5, di una possibile fase di discrezionalità del giudice nella quantificazione del risarcimento consente di superare, ad esempio, i dubbi di costituzionalità che erano stati avanzati, senza peraltro far venir meno l'obiettivo di realizzare una omogeneità dei risarcimenti sul territorio nazionale. È stata anche prevista, inoltre, una attività di monitoraggio che permetterà di verificare l'attuazione della nuova disciplina.

Con riferimento all'articolo 10, ricorda che nel corso dell'esame alla Camera, il Governo aveva espresso originariamente parere contrario sull'emendamento che richiamava anche le procedure del comma 4 dell'articolo 9 della decreto legislativo n. 79 del 1999. Successivamente, il Governo aveva preso atto dell'ampio consenso che si era formato su tale modifica. Le precisazioni svolte soprattutto dal Ministero del tesoro, nella sua qualità di azionista dell'Enel, inducono a considerare con attenzione l'esigenza di tutelare lo stesso Enel, proprio in quanto società quotata in borsa. Il Governo, pertanto, proporrà una modifica finalizzata a sopprimere il riferimento al suddetto comma 4.

Precisa, infine, che, per ciò che concerne l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, l'articolo 19 prevede espressamente di tener conto delle esigenze delle zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché di quelle montane. Si riserva di fornire chiarimenti sulla questione sollevata dal senatore Travaglia relativamente alla interpretazione del comma 4 dell'articolo 11.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 377 E ABBINATI-B

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 15 di domani 1° febbraio l'Ufficio di Presidenza della Commissione incontrerà il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni in merito al disegno di legge 377 e abbinati-B. La discussione del suddetto disegno di legge proseguirà nella prossima settimana, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì 2 febbraio alle ore 18.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

514^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1137-3950-B) *Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio 2001.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa.

Il relatore MANZI ed il sottosegretario MORESE rinunciano a replicare.

Il Presidente ricorda che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1^a, 4^a e 5^a, favorevoli o di nulla osta, e che non sono stati presentati emendamenti.

Il senatore PIZZINATO illustra il seguente ordine del giorno:

0/1137-3950-B/1/11

PIZZINATO, BATTAFARANO, MANZI, DUVA, PELELLA, DE MARTINO, RIPAMONTI, CÒ, MICELE, MONTAGNINO, MAZZUCA, LAURO, BONATESTA, MUNDI, GRUOSSO, ZANOLETTI, RUSSO SPENA, MIGNONE

«La Commissione Lavoro del Senato, esaminando (in seconda lettura) il disegno di legge n. 1137 – 3950 B riguardante la "Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205",

considerato che:

i soggetti interessati dalle norme di detto disegno di legge hanno subito i provvedimenti in oggetto dalle pubbliche amministrazioni, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali o a fatti accaduti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico o sindacale, avvenuti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1946 al 7 agosto 1966;

nel corso di detti anni e successivamente a tale periodo, i ministeri, le pubbliche amministrazioni, le aziende autonome e gli enti pubblici economici, hanno subito modifiche nella propria struttura, sia di carattere istituzionale che di trasformazione societaria;

impegna il Governo a far sì che:

nell'applicazione delle norme contenute nella presente legge si considerino i soggetti dipendenti dai ministeri, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti pubblici economici e dalle aziende autonome, così come strutturate e configurate negli anni dal 1° gennaio 1946 al 7 agosto 1966, indipendentemente dalle eventuali successive trasformazioni che possono avere determinato la fuoriuscita dalla pubblica amministrazione, che comprendeva, fra l'altro, gli Arsenali militari, le Poste (PP TT), le Ferrovie dello Stato (FF SS);

la ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti, di cui al disegno di legge n. 1137-3950-B, si intenda decorrente dal giorno dell'adozione del provvedimento da parte delle Pubbliche amministrazioni, o dalla cessazione degli interessati dal servizio».

Il documento testé illustrato – prosegue il senatore Pizzinato – intende evidenziare che vanno considerati come destinatari della nuova normativa anche i dipendenti di enti che nel corso degli anni abbiano perso la loro qualificazione pubblicistica o comunque modificato la loro natura

giuridica. L'ordine del giorno inoltre si propone di precisare che la ricostruzione delle posizioni assicurative dei dipendenti deve intendersi come decorrente dal giorno dell'adozione di un provvedimento da parte delle pubbliche amministrazioni, o dalla cessazione degli interessati dal servizio.

Auspica in conclusione che, data la natura del provvedimento, esso venga approvato all'unanimità.

Il sottosegretario MORESE e il relatore MANZI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1, che, posto ai voti, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, viene accolto all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge in titolo modificati dalla Camera dei deputati.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7.

Il PRESIDENTE, ricordato che gli articoli 4 e 5 non sono posti ai voti poiché non sono stati modificati dall'altro ramo del Parlamento, avverte che, conclusasi la votazione degli articoli, si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZANOLETTI annuncia che voterà a favore del disegno di legge in discussione.

Il senatore PELELLA esprime soddisfazione per l'ormai certa approvazione del disegno di legge in titolo, che unifica, per i profili in esso disciplinati, il trattamento dei dipendenti pubblici a quello dei privati. Sottolinea quindi che il provvedimento all'esame, a favore del quale il Gruppo dei democratici di sinistra - l'Ulivo voterà, è motivato da ragioni di giustizia che travalicano le appartenenze politiche.

Il senatore BONATESTA annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento all'esame, che, pur a distanza di anni, realizza ciò che si può definire un atto dovuto. Richiama l'impegno costantemente profuso dalla sua parte politica per l'individuazione di una soluzione giusta ed equilibrata del problema oggetto del provvedimento che la Commissione si accinge a varare, e conviene con la considerazione che per gli atti di giustizia non esistono steccati politici.

Il senatore MONTAGNINO, nell'annunciare il voto favorevole del Partito popolare, giudica molto importante che sul provvedimento in discussione si esprima un consenso unanime.

Il senatore LAURO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento in titolo.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara il suo voto favorevole, osservando che l'unanimità che si prefigura evidenzia come su questioni di giustizia come quella all'esame, il Parlamento, anche in tempi di accentuato ed eccessivo revisionismo storico, possa svolgere una funzione di educazione collettiva dello spirito pubblico.

Il senatore MUNDI annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'U-DEUR sul disegno di legge in titolo.

Poiché non vi sono altre dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(4606) DANIELE GALDI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4618) BONATESTA ed altri. *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4627) TOMASSINI e BRUNI. *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio 2001.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, la dichiara conclusa. Poiché il relatore MONTAGNINO rinuncia a replicare, lo invita ad illustrare l'emendamento da lui presentato, interamente sostitutivo dell'unico articolo di cui è composto ciascuno dei tre disegni di legge in titolo. All'approvazione di tale emendamento, peraltro, la Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta espresso nella seduta di ieri. Ricorda altresì che, nella seduta del 17 gennaio, il relatore stesso aveva prospettato la possibilità di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei tre disegni di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento. Su tale proposta sarebbe bene pronunciarsi, poiché, ove essa incontrasse il consenso unanime della Commissione, potrebbe essere opportuno sospendere l'esame congiunto, in attesa della eventuale deliberazione della Presidenza del Senato.

Il senatore MONTAGNINO, relatore, illustra quindi l'emendamento 1.1, che, in quanto interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone ciascuno dei tre disegni di legge, peraltro identici, si configura

come uno schema di testo unificato. Esso non muta la sostanza dei provvedimenti all'esame congiunto e risponde esclusivamente alla necessità di adeguare le disposizioni all'esame alle esigenze di bilancio, come risulta indirettamente anche dal parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Auspica peraltro che la Commissione convenga sulla richiesta di trasferimento di sede ricordata dal Presidente, e chiede ai rappresentanti dei Gruppi politici presenti di pronunciarsi su di essa.

Il senatore BONATESTA dichiara di condividere l'impostazione dell'emendamento 1.1, in quanto con esso non vengono modificate le finalità dei suddetti provvedimenti, ma solo adeguate alle disponibilità finanziarie, nonché la proposta di chiedere il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante. In qualità di primo firmatario di uno dei disegni di legge all'esame, annuncia che, ove il relatore consenta, una volta definita la sede di trattazione, apporrà la sua firma al predetto emendamento ed auspica che ad essa si aggiunga anche quella dei presentatori degli altri due provvedimenti in titolo.

Il senatore MONTAGNINO concorda con le considerazioni del senatore BONATESTA.

I senatori ZANOLETTI, BONATESTA, LAURO, PELELLA, MUNDI e MANZI dichiarano, ciascuno a nome del Gruppo politico di appartenenza, di condividere la proposta del relatore di chiedere al Presidente del Senato di trasferire i disegni di legge all'esame congiunto alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE chiede di essere autorizzato a completare la verifica dell'unanimità della Commissione sulla richiesta di trasferimento di sede, interpellando i rappresentanti dei gruppi parlamentari non presenti alla seduta odierna prosecuzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio 2001.

Il PRESIDENTE ricorda che, anche a seguito di contatti informali con gli organismi dirigenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, la Commissione aveva deciso di sospendere l'esame dei

disegni di legge di riforma dell'ordinamento previdenziale degli avvocati, ritenendo che questi ultimi potessero dare luogo ad interventi invasivi della sfera di autonomia riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, convenendo altresì sull'opportunità di mantenere aperta solo la questione relativa agli interventi in favore degli avvocati ultraottantenni, affrontata nel disegno di legge in titolo, con l'esplicita indicazione di verificare la possibilità di risolvere il problema mediante l'adozione di autonome deliberazioni da parte della Cassa stessa, che riprendessero l'impostazione già delineata nel corso del dibattito in Commissione, di un intervento di assistenziale, rivolto peraltro ad una circoscritta platea di beneficiari. Informa la Commissione di avere prospettato tale orientamento al Presidente della Cassa, nel corso di un incontro informale sul tema, durante il quale egli si è dichiarato contrario all'ipotesi, che pure gli organismi dirigenti della Cassa medesima sembrerebbero ora auspicare, di un intervento legislativo dai contorni più generali. A tali richieste il Presidente ha risposto sottolineando l'inopportunità di porre nuove questioni che, data la imminente conclusione della legislatura, sarebbero comunque destinate a restare prive di risposta, e richiamando l'attenzione dei suoi interlocutori sul punto, circoscritto ma importante, relativo al trattamento degli avvocati ultraottantenni. Su tale tema, a suo parere, è necessario che la Cassa di previdenza forense fornisca risposte finalmente tempestive ed esaurienti.

Il senatore GRUOSSO, relatore, concorda con le valutazioni del Presidente e ritiene inopportuno estendere l'ambito delle disposizioni legislative in discussione a questioni diverse dal problema degli avvocati ultraottantenni.

Il senatore PREIONI rileva che il disegno di legge di cui è firmatario potrebbe essere modificato distinguendo in due gruppi gli avvocati beneficiari di pensione precedentemente alla entrata in vigore della legge di riforma del 1980, con versamenti contributivi per almeno 35 anni. Il primo gruppo, di circa duemila persone, è composto da coloro che non hanno continuato ad esercitare la professione e che percepiscono un assegno di solidarietà uguale per tutti. Per questi soggetti si può verificare, in alcuni casi, uno stato di bisogno, che in effetti rinvia ad interventi di natura assistenziale. Il secondo gruppo, di circa 240 persone, è formato invece da coloro che hanno continuato ad esercitare la professione, pagando contributi in vario ammontare, e continuando peraltro a percepire l'assegno non rivalutato. In questo caso deve essere previsto un meccanismo di adeguamento dei trattamenti, tenendo conto che nel passato i contributi non venivano contabilizzati. Auspica quindi un intervento di carattere assistenziale per il primo gruppo, mentre per il secondo gruppo si dovrebbero studiare misure di carattere previdenziale, in relazione all'esigenza di prevedere meccanismi di recupero dei contributi versati e non utilizzati, ovvero di adeguamento forfettario dei trattamenti.

Il PRESIDENTE rileva che un intervento legislativo con riferimento al secondo gruppo di avvocati ultraottantenni evidenziato dal senatore Preioni si configurerebbe come una forte ingerenza nell'autonomia di una cassa previdenziale privatizzata, facendo riemergere i problemi e le perplessità che hanno indotto la Commissione a limitare la sua attenzione all'aspetto di carattere assistenziale. Ritiene pertanto che si possa conferire al relatore il mandato di prendere opportuni contatti con gli organi direttivi della Cassa forense al fine di verificare la sua disponibilità a risolvere in tempi rapidi le questioni affrontate nel disegno di legge in titolo.

Su tale proposta convergono il relatore Gruosso e la Commissione tutta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1578) NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia.

(2069) RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie.

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

L'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio 2001, è rinviato ad altra seduta, non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2001

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione dei provvedimenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, giovedì 1^a febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO
AI DISEGNI DI LEGGE N. 4606 E CONNESSI

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente;

«1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 215.730 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. L'adeguamento con le modalità e i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 87.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003 e a regime mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

98ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(3045) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia*

(4823) RESCAGLIO ed altri. – *Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia*

(4847) Carla CASTELLANI ed altri. – *Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori*

(4871) BRUNO GANERI ed altri. – *Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia*

(4898) Athos DE LUCA. – *Norme per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3045, 4823, 4847, 4871, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 4898 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4898, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 3045, 4823, 4847 e 4871 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3045, 4823, 4847 e 4871 – nella seduta del 17 gennaio 2001.

La senatrice BRUNO GANERI riferisce sul disegno di legge n. 4898 d'iniziativa del senatore Athos DE LUCA, sottolineando come esso non si distacchi sostanzialmente dai contenuti degli altri provvedimenti, prevedendo l'allontanamento del familiare che ha compiuto atti di violenza sul minore, nonché programmi di trattamento psicoterapeutico e farmacologico a beneficio di condannati per reati di violenza sessuale sui minori che ne facciano richiesta. Il proficuo completamento del programma dovrà essere valutato dal giudice di sorveglianza, al fine di applicare misure alternative al carcere. Ma il disegno di legge all'esame – di cui propone la

congiunzione con gli altri disegni di legge già all'ordine del giorno – presenta anche novità interessanti, e in particolare dispone l'obbligo per i produttori di *personal computers* di installare almeno un programma, tra quelli disponibili, concepiti per schermare o filtrare l'accesso a siti aventi carattere pedofilo o pornografico. È previsto altresì l'obbligo per i gestori dei siti di conservare per almeno tre anni i dati di accesso al logo, consegnandoli solo all'autorità giudiziaria che indaga sui reati di abuso sessuale contro minori commessi con l'ausilio dei mezzi telematici. Il quadro complessivo si arricchisce quindi – conclude la relatrice – di queste misure preventive che tengono conto del commercio di materiale pedo-pornografico che Internet, per sua natura, consente.

La senatrice Carla CASTELLANI, intervenendo in sede di discussione generale sui provvedimenti in titolo, rileva come l'approccio al tema della pedofilia debba tener conto di due differenti livelli, uno legato alla pornografia e al turismo sessuale, l'altro che considera il reato in sé e i potenziali soggetti che possono commettere tali crimini. Le norme di contrasto, quali la legge n. 269 del 1998 si sono rivelate sicuramente necessarie, ma non sufficienti, la semplice condanna non bastando da sola a contrastare efficacemente il reato che spesso viene reiterato. Tutti i disegni di legge presentati hanno alcune caratteristiche convergenti quali, per esempio, la possibilità per il reo di accedere a pene alternative, previo trattamento psico-terapeutico, la previsione dell'allontanamento dal domicilio familiare del pedofilo, le pene accessorie quali il divieto di soggiorno del condannato in determinate località, l'interdizione dall'insegnamento o da incarichi nelle istituzioni o associazioni frequentate dai minori. Il disegno di legge di sua iniziativa prevede che, in caso di reiterazione del reato, il condannato sia sottoposto a trattamento obbligatorio di tipo farmacologico, psicoterapeutico o neuropsichiatrico. Pur rendendosi conto che la coerenza di tale previsione non rientra nel nostro sistema sanitario, ritiene doveroso tutelare innanzitutto il supremo interesse del minore e, del resto, tale misura è già prevista nell'ordinamento francese. Per quanto riguarda la previsione del cd. «garante scolastico», ad una singola figura che alcuni disegni di legge identificano nel medico scolastico, ritiene preferibile l'individuazione di una rete integrata di servizi territoriali che consentano di mettere in atto tutte le azioni necessarie. Esprime infine il proprio rammarico perché la Commissione speciale in materia d'infanzia non è riuscita ad affrontare in tempi adeguati questa delicatissima tematica.

Il senatore NAVA osserva in primo luogo come un provvedimento normativo che miri a prevenire la reiterazione dei reati di pedofilia sia quanto mai urgente. Ritiene pertanto che occorra abbreviare il più possibile i tempi, tenendo conto dell'imminente fine della legislatura e procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni che consenta di acquisire il parere di esperti. Va preso atto che il sistema di garanzie che un tempo era offerto dalla famiglia e dalla società civile non esiste più e che la funzione del medico di famiglia fornisce ormai solo risposte di tipo farmacologico.

Occorre allora pensare a un tipo nuovo di referente che riassuma in sé varie competenze volte non solo a un'azione di prevenzione, ma anche al recupero psicologico del bambino offeso.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, prendendo atto dell'orientamento favorevole della Commissione, dichiara la congiunzione del disegno di legge presentato dal senatore Athos De Luca con gli altri provvedimenti già all'ordine del giorno. In particolare, ritiene apprezzabile l'intento di responsabilizzare i gestori dei siti e i produttori di *personal computers*, predisponendo un primo apparato normativo, da sviluppare in sede di cooperazione internazionale, per scoraggiare un uso distorto delle reti telematiche. Rileva quindi come opportunamente sia modificato anche un articolo del codice penale in materia di pornografia minorile, punendo l'utilizzazione di minori al fine di realizzare materiale pornografico, anche a titolo gratuito. Realisticamente, non ritiene probabile che la ristrettezza dei tempi a disposizione, nonostante la buona volontà di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, possa consentire l'approvazione definitiva del provvedimento da parte di entrambe le Camere. Sarebbe utile allora, almeno riuscire ad approvare il testo in seno alla Commissione Infanzia del Senato, per poi riprenderlo come base di lavoro nella prossima legislatura.

La senatrice SCOPELLITI, premesso che la condivisione di una tematica è la prima base di partenza per l'*iter* di un provvedimento che voglia avere il sostegno anche delle forze di opposizione, concorda sulla difficoltà di poter pervenire ad una sua approvazione in questa legislatura, non solo per la ristrettezza dei tempi a disposizione, ma soprattutto, per la vastità dei temi affrontati. Fondamentale è a suo avviso lo svolgimento di audizioni mirate per avere dati precisi sulla presenza dei condannati per reati di pedofilia nelle carceri. Suggerisce a questo proposito di ascoltare il dottor Mancuso e di acquisire l'audizione del ministro Veronesi sull'esperienza israeliana, già svolta presso la Commissione bicamerale per l'Infanzia. La tappa successiva dovrebbe necessariamente prevedere l'elaborazione di un testo unificato.

Il senatore CALLEGARO rileva l'assoluta necessità di pervenire a un testo che abbia un'unica matrice filosofica, colmando la lacuna, presente in tutti i disegni di legge, della mancanza di norme relative a programmi di recupero psicoterapeutico dei minori vittime di reato.

La senatrice DANIELE GALDI, tenuto conto dell'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, propone di assumere come testo base il disegno di legge presentato dal senatore Athos De Luca.

Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO (che ritiene opportuno in primo luogo varare una legge ben ponderata ed organica, affidando alla relatrice l'incarico di redigere un testo unificato), del senatore

NAVA (che si dichiara d'accordo con il precedente oratore), della senatrice CASTELLANI (che ritiene condivisibile la posizione del senatore Callegaro, ritenendo che sarebbe assolutamente sbagliato produrre un testo non sufficientemente meditato, spinti solo dalla ristrettezza dei tempi), della senatrice SCOPELLITI (che condivide le opinioni della senatrice Castellani, sottolineando l'estrema complessità della materia che non può essere trattata con fretta e superficialità) e della senatrice DANIELE GALDI (che precisa di essere anch'ella contraria ad ogni intervento superficiale e «raffazzonato», ma che la sua proposta di assumere come testo base quello del senatore De Luca – opportunamente recante interventi anche nell'ambito delle reti telematiche – dipendeva da una valutazione realistica dei tempi disponibili).

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, traendo le conclusioni dal dibattito, sottolinea l'orientamento emerso in Commissione a incaricare la relatrice, senatrice BRUNO GANERI, di redigere una proposta di testo unificato. Nel contempo saranno acquisite le audizioni già svolte presso la Commissione bicamerale per l'Infanzia, mentre dovranno essere programmate per la prossima settimana quelle del dottor Mancuso e di eventuali rappresentanti del Ministero della sanità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

248ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN rileva che nella riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dello scorso 29 gennaio il commissario europeo Fischler ha preannunciato la presentazione di un pacchetto di misure che, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al fenomeno della mucca pazza, potrebbe contemplare una limitazione della produzione di carne bovina. A tale proposito egli sottolinea l'esigenza che la Giunta esamini tempestivamente le suddette proposte, nel rispetto delle competenze delle Commissioni di merito per quanto attiene ai più specifici aspetti agricoli e sanitari, al fine di evitare che si riproponga la situazione verificatasi a proposito delle quote latte. Un approfondimento dell'argomento si rende opportuno anche al fine di verificare che, in relazione alla definizione delle regole sulle importazioni da paesi terzi, l'applicazione delle meno rigorose clausole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) non comporti una riduzione del livello di tutela dei consumatori.

Il senatore MANZI sottolinea come una riflessione sulla politica agricola comune potrebbe offrire all'Italia l'occasione per rivedere le quote latte oltre alle quote di carne. Gli attuali parametri andrebbero infatti ridefiniti sia perché sono venute meno quelle condizioni del settore siderurgico, che a suo tempo giustificarono il compromesso sulle quote latte, sia perché l'attuale produzione italiana è inadeguata rispetto al fabbisogno. In tale contesto dovrebbero essere tuttavia ripristinati sistemi di controllo quali le anagrafi bovine, in quanto si verificano distorsioni connesse al computo di bestiame importato nel novero di quello prodotto, e andreb-

bero altresì approfonditi i profili scientifici, in quanto permane eccessiva incertezza sugli effettivi fattori di rischio.

Il senatore MIGNONE condivide la proposta del Presidente ed evidenzia come l'Italia importi il 70 per cento del suo fabbisogno. Si deve peraltro rilevare che attraverso complesse triangolazioni vengono immessi sul mercato come italiani prodotti, quali le fragole e l'olio, che sovente provengono da paesi terzi mediterranei.

La senatrice SQUARCIALUPI, ricordando che la qualità della produzione vitivinicola italiana ebbe a beneficiare dal sistema di controlli imposto in seguito allo scandalo del metanolo, esprime l'auspicio che altrettanto possa avvenire ora a proposito del mercato delle carni, con una riduzione dell'impiego di mangimi – di cui sarebbe opportuno consentire di stabilire la provenienza attraverso una adeguata etichettatura – ed un maggior ricorso all'allevamento all'aperto. In definitiva è necessario finalizzare ogni iniziativa al miglioramento della qualità, anche attraverso opportune campagne di informazione dei consumatori.

Il senatore MAGNALBÒ, rilevando come l'Italia importi gran parte del suo fabbisogno e come l'agricoltura nazionale sia penalizzata dall'aumento dei costi e dalla riduzione dei prezzi, sottolinea l'esigenza di adottare misure idonee ad incentivare il ritorno all'allevamento all'aperto, che consentirebbe all'Italia di promuovere le produzioni di qualità – per le quali attualmente si registrano forti importazioni dal Sud America – usufruendo degli ampi spazi disponibili, soprattutto nella fascia appenninica. Sarebbe altresì necessario rafforzare, anche a livello europeo, le misure volte ad incentivare l'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.

Il senatore MASCIONI sottolinea come un'eventuale trattativa sulla riduzione delle quote non possa non tener conto della maggiore qualità delle carni italiane, come si desume dagli oltre 10.000 *test* finora eseguiti.

Rivolgendosi alla senatrice Squarcialupi l'oratore ricorda inoltre che, fin dal 1996, l'impiego di farine animali è vietato per i bovini e che, lo scorso dicembre, tale divieto è stato esteso, per un periodo di sei mesi, a tutti gli altri allevamenti.

Il senatore BIASCO puntualizza come il rigoroso impiego dei libri genealogici abbia consentito in passato di circoscrivere i danni derivanti da analoghe epidemie, quali la brucellosi o la tubercolosi bovina. L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti ha invece comportato una progressiva contaminazione del patrimonio bovino nazionale con razze diverse e, soprattutto, la scomparsa del sistema di controlli di tipo genealogico. Dalle contestazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea in merito alla violazione delle quote latte è inoltre scaturita la scoperta di contraffazioni come l'attestazione di quantitativi di latte prodotti da stalle inesistenti. Un recupero del patrimonio bovino tipico ed il ripristino di un

sistema di controlli adeguato potrebbe invece determinare un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei consumatori, tenendo conto che una maggiore attenzione per l'alimentazione animale – dove si riscontra l'impiego di additivi proteici che comportano una sorta di effetto dopante, volto ad aumentare la produzione di latte e a favorire una crescita abnorme degli animali – non costituisce solamente una questione zootecnica ma, soprattutto, una questione legata alla salute umana.

In relazione all'impiego dei mangimi l'oratore osserva come le relative confezioni trascurino di specificarne la provenienza e la composizione, limitandosi ad indicare l'eventuale presenza di proteine animali.

Il senatore MANZELLA condivide la logica che ha ispirato i precedenti interventi e rileva come sia scopo della Giunta verificare che, in sede di elaborazione delle future misure europee, siano applicati i fondamentali principi comunitari della proporzionalità, per quanto attiene al rispetto delle condizioni e delle esigenze soggettive di ciascuno Stato membro, e della sussidiarietà, per quanto attiene all'effettiva necessità dei provvedimenti da adottare.

Il senatore BETTAMIO, rilevando che il Ministro dell'agricoltura sta rilasciando alla stampa delle precisazioni proprio in queste ore e che la Commissione agricoltura si accinge a svolgere l'audizione con il Comandante dei NAS, sottolinea come da recenti sondaggi si riscontri che la maggior parte degli operatori non è consapevole degli additivi e delle sostanze impiegate nell'alimentazione animale. Al riguardo sarebbe opportuno che la Commissione europea proponesse delle misure idonee ad assicurare una disciplina più chiara del settore. In particolare dovrebbero emergere delle indicazioni più precise, anche attraverso un sistema di controlli sulla sicurezza alimentare più severi, sui prodotti già immessi in circolazione e su quelli per cui sarà ammessa la commercializzazione nel futuro.

Il senatore BORTOLOTTO evidenzia che fatti come l'audizione dei NAS e il ritrovamento di una discarica abusiva di carcasse di vitelli nella sua regione dimostrano la gravità della situazione. Una particolare responsabilità è peraltro ascrivibile alle regioni, le quali non sono riuscite ad istituire l'anagrafe del bestiame, che costituisce un adempimento di loro specifica competenza, carenza tanto più preoccupante in presenza di fenomeni di falsificazione dei marchi auricolari apposti agli animali.

L'oratore osserva tuttavia come la risposta a tale emergenza non possa essere costituita da un atteggiamento ancora più protezionistico da parte dell'Europa, che penalizzerebbe le importazioni di prodotti agricoli e tessili dai paesi in via di sviluppo aggravando ulteriormente il divario Nord-Sud. Si dovrebbe invece evitare di compromettere ulteriormente il territorio attraverso le speculazioni edilizie e la disseminazione di infrastrutture che riducono lo spazio disponibile per gli agricoltori, costringendoli a ricorrere ai mangimi.

Egli evidenzia infine come la soppressione irregolare di vitelli sia ascrivibile anche alla crisi del mercato, che comporta preoccupanti prospettive sulla possibilità di smerciare capi di bestiame.

Il presidente BEDIN precisa che il divieto transitorio dell'impiego di farine animali appare destinato ad assumere un carattere permanente e prende atto, infine, del consenso della Giunta sulla sua proposta. Egli riceve quindi mandato ad individuare la procedura più idonea per approfondire l'esame degli argomenti indicati.

Il Presidente ricorda poi che ai componenti della Giunta è stato trasmesso l'elenco dei nuovi atti comunitari assegnati.

La Giunta delibera quindi l'inserimento nel programma dei lavori dei seguenti atti: n. 151, sul riciclaggio dei proventi di attività illecite, n. 152, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e n. 153, sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, su proposta della senatrice DE ZULUETA; n. 148, sui disegni e modelli comunitari, n. 149, sulla sicurezza generale dei prodotti, n. 154, sull'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sul programma di cooperazione in materia di istruzione superiore e formazione professionale, e n. 154, sull'Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione, su proposta della senatrice SQUARCIALUPI; n. 150, n. 156, n. 157, n. 158 e n. 159, sui limiti alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici, su proposta del senatore BORTOLOTTO.

La senatrice DE ZULUETA, relatrice sugli atti comunitari n. 44 e 45, concernenti l'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, assegnati alla Giunta per esprimere il parere al Governo, previa osservazioni della 1^a e della 3^a Commissione, rileva l'opportunità di valutare se non prevalga la competenza della Commissione affari esteri.

La Giunta, su proposta del PRESIDENTE, conviene di approfondire in altra seduta la questione preliminare sollevata dalla senatrice De Zulueta conferendole mandato a formulare, al riguardo, una proposta.

Il senatore MANZI propone di individuare la procedura più opportuna per esaminare nell'ambito della Giunta il tema della difesa europea, anche alla luce della questione dell'impiego dell'uranio impoverito in ex-Yugoslavia.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Manzi riservandosi di formulare una proposta a tale proposito nelle prossime sedute.

IN SEDE CONSULTIVA

(COM (2000) 471 def.) – *Relazione sullo stato di avanzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (doc. 11569/00) (n. 100)*

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore MIGNONE illustra l'atto comunitario in titolo che riguarda una relazione della Commissione europea sulla rete comunitaria di sorveglianza epidemiologica di controllo delle malattie trasmissibili, istituita con la decisione 2119/98/CE. Tale relazione illustra in particolare i risultati conseguiti con la suddetta iniziativa ed evidenzia le ulteriori risorse richieste alla Commissione e agli Stati membri per promuoverne il naturale sviluppo. Nella Comunità funzionano già diversi sistemi di sorveglianza di malattie trasmissibili – quali la malattia dei legionari, salmonellosi e tubercolosi – ed ora è in corso una loro progressiva estensione ad altre malattie. In tale quadro è stato altresì istituito un sistema di allarme rapido, che è già in grado di affrontare l'insorgere di malattie di qualsivoglia origine ma di cui si riscontra l'esigenza di un perfezionamento. La Commissione ha poi individuato l'esigenza di definire gli strumenti di reazione rapida a livello comunitario per intervenire nel caso dell'insorgere di malattie all'interno e all'esterno dell'Unione. Successivamente la rete comunitaria potrà essere ampliata in ambito internazionale nel quadro della cooperazione con i paesi candidati, con i paesi associati del Mediterraneo e con altri Stati terzi.

Soffermandosi sulle infermità ed i conseguenti oneri che derivano dalle malattie trasmissibili, all'origine di circa un terzo dei decessi, l'oratore evidenzia come la mobilità, i processi migratori, la circolazione dei prodotti nel mercato interno e la globalizzazione favoriscono una rapida diffusione di nuove malattie. Alcune di esse, come l'AIDS, persistono ed altre sviluppano forme resistenti alle terapie. Al riguardo si riscontra l'utilità di efficienti sistemi di monitoraggio che consentano l'individuazione precoce ed una reazione rapida al potenziale manifestarsi di tali malattie e contribuiscano all'individuazione dei fattori di rischio e delle relative soluzioni. Essi sono altresì necessari per la definizione della priorità, per l'attività di programmazione e la pianificazione di risorse e di programmi di prevenzione e di controllo. A tal fine con la citata decisione del 1998, che ha dato attuazione a due risoluzioni del Consiglio del 1992 e del 1993, è stata istituita una rete di sorveglianza epidemiologica e controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità conferendo alla Commissione la possibilità di sviluppare tale rete – che comprende i sistemi di sorveglianza nazionali – e coordinarne le varie attività.

Dopo aver illustrato le decisioni n. 2000/57/CE, sulle procedure di scambio di informazioni e la redazione di rapporti da parte degli Stati membri, e n. 2000/96/CE, concernente l'elenco delle malattie da porre sotto sorveglianza, adottate dalla Commissione europea nel quadro della

gestione della suddetta rete, il relatore evidenzia i risultati conseguiti tra i quali si riscontra l'individuazione di malattie contratte nella e fuori dalla Comunità e l'adozione di misure per prevenire l'ulteriore trasmissione delle malattie attraverso l'esame dei focolai e l'individuazione delle cause.

Rilevando come la Commissione opportunamente prefiguri l'organizzazione di nuove reti per malattie specifiche, di reti pilota e di progetti di fattibilità per le future reti, l'oratore sottolinea come la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori abbiano progressivamente assunto un carattere prioritario nell'ambito dell'Unione. L'articolo 152 del Trattato sulla Comunità europea, come risulta modificato dal Trattato di Amsterdam, garantisce infatti un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità. In applicazione di tale articolo, come si evince anche dal Programma d'azione comunitario proposto dalla Commissione europea il 16 maggio del 2000, non solamente hanno tratto impulso le politiche più specificamente connesse al settore sanitario ma, più in generale, è stata rafforzata la correlazione e la coerenza con la strategia comunitaria in campo sanitario di altre politiche dell'Unione come il mercato unico, la protezione dei consumatori, la protezione sociale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'ambiente. Sono infatti riconducibili alla suddetta strategia aspetti quali la libera circolazione degli operatori sanitari, derivante dal riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, la libera circolazione di prodotti farmaceutici e sanitari, la prestazione dei servizi di assicurazione malattia, le norme sull'erogazione di assistenza medica nel caso di soggiorno di cittadini in Stati membri diversi da quelli di appartenenza, le disposizioni su ingredienti e additivi e sulla sicurezza alimentare, quelle sui rischi ed infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali e l'applicazione del principio di precauzione e di misure di lotta all'inquinamento nel campo ambientale.

Evidenziando quindi il contributo che dal processo di integrazione europea può derivare ad un aspetto importante per i cittadini quale la salute ed il ruolo che, nel quadro della strategia sanitaria, riveste la rete di sorveglianza epidemiologica, l'oratore propone infine di esprimere un giudizio favorevole sull'atto in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce al relatore mandato a redigere un parere favorevole nei termini da questi indicati.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(Nuovo testo C. 6126, approvata dal Senato, e abb.) – Marchio di conformità sociale
(Parere alla X Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, ricorda che la proposta di legge istitutiva del marchio di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'impiego di manodopera minorile, già approvata dal Senato, mira a dare un riconoscimento legale alle attività di certificazione del rispetto di determinati parametri di correttezza sociale nello svolgimento delle attività d'impresa. Il nuovo testo, elaborato dalla X Commissione della Camera in sede referente, mantiene il principio della volontarietà del marchio, già previsto nel testo approvato dal Senato, ma reca una serie di modifiche, prevedendo, in particolare, che il marchio di conformità sociale non sia più riferito ai singoli prodotti, ma all'attività dell'impresa nel suo complesso.

Dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del testo, il Presidente si sofferma sui profili di competenza della Commissione, rilevando che il tema della conformità sociale è stato oggetto di attenzione anche da parte del legislatore regionale, come nel caso della legge regionale dell'Abruzzo 14 febbraio 2000, n. 12, che prevede l'istituzione di un marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile e al lavoro nero. Al riguardo il Presidente rileva che il marchio sociale nazionale è compatibile con eventuali marchi istituiti a livello regionale, ma sarebbe opportuno assicurare il necessario coordinamento, anche attraverso la presenza di un rappresentante regionale all'interno della Consulta

di cui all'articolo 7. Propone pertanto che con tale osservazione la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel condividere l'ipotesi formulata dal Presidente, sottolinea anzitutto l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento; d'altro canto, alla luce della recente esperienza in tema di attuazione da parte delle regioni dei compiti ad esse attribuiti in materia di emersione dal lavoro nero e dal sommerso, che non ha dato sempre i risultati sperati, riterrebbe opportuno che la Commissione suggerisse l'introduzione di un'apposita norma volta a prevedere che le regioni redigano annualmente un rapporto, da inviare alla Consulta di cui all'articolo 7, concernente lo stato di emersione dal lavoro nero e dal sommerso, nonché sull'estensione del marchio di conformità sociale.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, aderendo alle indicazioni del senatore Pizzinato, formula conclusivamente la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo dell'A.C. 6126, in tema di marchio di conformità sociale;

rilevato che la previsione di un marchio di conformità sociale a livello nazionale può concorrere con la creazione di marchi etici regionali (vedi ad esempio la legge regionale dell'Abruzzo n. 12 del 14 febbraio 2000), rafforzando così l'azione nei confronti delle problematiche del lavoro minorile e del lavoro nero;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere strumenti e forme di coordinamento tra le funzioni connesse all'istituzione del marchio sociale nazionale e quelle correlate alla gestione di eventuali marchi etici previsti a livello regionale, anche attraverso la presenza di un rappresentante regionale all'interno della Consulta di cui all'articolo 7;

b) si ritiene inoltre opportuno che sia introdotta una disposizione che preveda che le regioni redigano annualmente un rapporto, da inviare alla Consulta di cui all'articolo 7, sullo stato di emersione dal lavoro nero e dal sommerso, nonché sulla estensione del marchio di conformità sociale.»

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

**TERZO COMITATO DI LAVORO SULL'USURA,
IL RACKET E IL RICICLAGGIO**

Il Comitato si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Interviene il professor Gualtiero Tamburini, Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali accompagnato dalla dottoressa Maria Raffaella Scoppetta e dal dottor Gustavo Ferraro

La seduta inizia alle ore 14.

Il PRESIDENTE dispone l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

La Commissione prosegue nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il presidente DE LUCA ricorda che le tavole contenenti i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti e rilevati sulla base del modello unico di analisi, elaborato dalla Commissione, sono pubblicate in allegato al Resoconto sommario della seduta del 16 novembre 2000.

Il deputato MICHIELON riferisce sui risultati di gestione dell'Istituto posteografonici (Ipost).

Il PRESIDENTE dispone che il testo della relazione del deputato MICHIELON sia pubblicata in allegato al Resoconto della seduta (*Allegato 1*).

A nome della Commissione, il presidente DE LUCA esprime l'augurio che il deputato Pampo, relatore designato per l'Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo, possa riprendere al più presto l'attività parlamentare.

In sostituzione del deputato Pampo il Presidente illustra quindi brevemente la relazione sull'Enpals e dispone che il testo sia allegato al Resoconto della seduta (*Allegato 2*).

Il Presidente avverte che, concluso con le relazioni oggi presentate, l'esame dei risultati di gestione dei singoli enti di previdenza, predisporrà, utilizzando il lavoro svolto dai diversi relatori, la relazione generale conclusiva sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, da sottoporre alla valutazione della Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza

La Commissione conclude oggi, con l'audizione del professor Tamburini, Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti di previdenza, la verifica dello stato delle dismissioni immobiliari, particolarmente mirata a un confronto tra le previsioni di entrata e l'effettivo introito realizzato al 31 dicembre 2000.

È risultato, dalle audizioni svolte, che i quattro maggiori enti pubblici di previdenza hanno registrato un incasso complessivo che attualmente non raggiunge i 500 miliardi, dunque una cifra molto inferiore ai 3.000 miliardi previsti dalla legge finanziaria per il 2000, per quanto riguarda il programma ordinario di vendite, e ancor più lontana dalle stime dell'Osservatorio, illustrate alla Commissione nell'audizione del 20 luglio 2000. In quella circostanza – ricorda il Presidente – alla Commissione risultò come dai programmi di vendita, riguardanti complessivamente un patrimonio pari a 11.560 miliardi di valore catastale, potesse essere realizzato un incasso attorno ai 4-5 mila miliardi, secondo una previsione definita ragionevole dall'Osservatorio.

La Commissione inoltre, con nota del 20 dicembre 2000, ha sollecitato agli enti pubblici di previdenza informazioni sui ritardi, da più parti segnalati, della procedura di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, originariamente ricomprese nel programma straordinario di dismissioni e poi inserite nel programma ordinario a seguito del decreto interministeriale, adottato il 27 settembre 2000, dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro. Al riguardo la Commissione intende conoscere l'avviso dell'Osservatorio sul passaggio agli enti degli immobili stralciati dal piano straordinario, quali ostacoli di natura operativa e pro-

cedurale si siano registrati e come siano stati sistemati, in tale contesto, i rapporti con *l'advisor* originariamente previsto dal programma straordinario.

Il Presidente invita quindi il Coordinatore dell'Osservatorio, professor Tamburini, a riferire su tali temi alla Commissione, sollecitando altresì una valutazione complessiva della convenienza dell'operazione di dismissioni, alla luce della situazione che si è attualmente determinata.

Il professor TAMBURINI, ringraziata la Commissione per l'opportunità offerta all'Osservatorio di fornire informazioni e precisazioni sui diversi programmi di vendita, preannuncia che consegnerà alla Commissione un documento sullo stato di attuazione delle dismissioni immobiliari. La ragionevolezza delle previsioni dell'Osservatorio, cui ha fatto cenno il presidente De Luca nella sua introduzione, era fondata – nota il professor Tamburini – sulla stima delle proposte di acquisto già formulate e sull'alta propensione all'acquisto che gli enti avevano registrato. Le ragioni dei ritardi rispetto alle previsioni sono già state indicate nelle audizioni dei responsabili degli enti: difficoltà nella erogazione dei mutui, complessità nella costituzione delle cooperative e nella predisposizione della documentazione necessaria a dar luogo ai rogiti. La macchina delle dismissioni si è dunque avviata, ma si deve mettere nel conto una serie di attriti iniziali che hanno causato una partenza lenta che ha consentito un risultato di cassa attorno ai 400 miliardi al 31 dicembre 2000, già oggi di poco inferiore ai 500. Finalmente la procedura è avviata e, per il primo semestre del 2001, gli enti prevedono di realizzare vendite attorno ai 3.000 miliardi. Tale stima può risultare esatta perché ormai ci sono tutte le condizioni di accesso degli inquilini all'acquisto.

Ricordato che sono attualmente esclusi dal programma ordinario di vendita gli immobili di pregio, il professor Tamburini fa presente che il valore medio, per unità immobiliare, realizzato con le dismissioni, è di 190 milioni, un valore significativo che, se raffrontato con altre operazioni di dismissioni – si pensi alle vendite delle *ex* case popolari e di quelle effettuate dai comuni – rappresenta un dato confortante. Occorre altresì pensare che l'operazione di dismissioni immobiliari ha costretto gli enti a una iperattività in un settore ove peraltro avevano mostrato scarsa efficienza e, dunque, anche di questo si deve tener conto allorché si voglia compiutamente valutare la complessità della prima, grande operazione di privatizzazione immobiliare.

Soffermandosi poi a illustrare lo stato del programma straordinario, il professor Tamburini fa presente che il 13 e il 23 marzo prossimi saranno effettuate le prime aste per 72 immobili – prima *tranche* di 400 – per un valore di 1.000 miliardi. Precisato che la definizione della base d'asta tiene conto della redditività attuale degli immobili, in taluni casi assai ridotta, rileva che si tratta comunque di valori in linea con le indicazioni del mercato. Il processo di definizione della base d'asta è stato molto accurato, ne è stata verificata la correttezza procedurale, passata al vaglio dell'Osservatorio.

Con riferimento alla validità dei programmi di vendita, il professor Tamburini sostiene che il giudizio resta positivo. L'alienazione ordinaria degli immobili a uso residenziale avviene, con le riduzioni previste dalle norme, con riferimento ai prezzi di mercato, secondo criteri omogenei di valutazione, assicurati dalla comune metodologia indicata agli enti dall'Osservatorio. Qualche difficoltà potrà presentarsi per la vendita degli immobili di pregio, attualmente esclusi dal programma ordinario, che saranno prima offerti all'inquilino a prezzo pieno e, in caso di mancata accettazione, messi all'asta a prezzo di mercato come se fossero liberi: nel caso di immobili di pregio con un valore non molto lontano da quelli classificati non di pregio potrebbero, con ogni evidenza, determinarsi ostacoli alla alienazione.

Parimenti può ritenersi valida la procedura immaginata per il programma straordinario di dismissioni, deciso nel 1997 – occorre ricordarlo – con l'obiettivo di conseguire certi risultati nell'equilibrio dei conti pubblici. L'andamento del mercato immobiliare, oggi in espansione, può contribuire alla positiva riuscita dell'alienazione straordinaria. Complessivamente il processo di dismissioni appare adeguato e una rinuncia ad esso – conclude il professor Tamburini – costituirebbe una scelta negativa.

Interviene il deputato MICHIELON che, osservato come dalla precisa relazione del professor Tamburini emerga sostanzialmente un ritardo quantificabile in sei mesi rispetto alle scadenze originariamente previste, sollecita una stima della consistenza degli immobili che resteranno invenduti e chiede come possano essere superate le difficoltà, opposte dal sistema bancario, nell'erogazione dei mutui, per effetto del ridotto valore degli immobili prestati a garanzia, ritenendo peraltro, al riguardo, che non si dovrebbe pensare di ricorrere ai prestiti agli inquilini da parte degli enti.

Il deputato ARACU, ricordato che dall'Inail non è stata giudicata conveniente l'operazione di dismissioni, considerato che l'Istituto ha registrato un reddito positivo dall'investimento immobiliare, chiede se saranno oggetto d'asta tutti gli immobili compresi nel programma straordinario, senza distinzioni, anche Palazzo Wedekind, per il quale, invece, vi sarebbe un interessamento all'acquisto da parte dell'Inpdap.

Il presidente DE LUCA, osservato come la complessità delle procedure non sia dovuta a fatti sopravvenuti ma fosse, al contrario, prevedibile fin dall'inizio, sostiene la necessità di valutare con attenzione il valore di 190 milioni per immobile, considerato che, mediamente, gli immobili degli enti hanno caratteristiche medie migliori: è dunque importante conoscere il termine di riferimento del valore indicato dal professor Tamburini per verificarne la congruità rispetto ai livelli di mercato. Ricorda inoltre che si è accertata una differenza fra prezzi d'acquisto e prezzi di mercato degli immobili di proprietà degli enti e ritiene, al riguardo, utile conoscere la dimensione quantitativa di tale fenomeno, non adeguatamente spiegato,

a suo giudizio, dall'andamento del mercato immobiliare. Soffermandosi infine sulle condizioni minime, concordate per la realizzazione dell'operazione di conferimento degli immobili dell'Inpdap al fondo immobiliare Alpha, che di fatto scontano una riduzione, senza che sia imposta dalle norme, del 30 per cento del valore, il Presidente sollecita una valutazione di tale operazione, probabilmente necessaria, ma – va chiarito – al ribasso.

Il professor TAMBURINI, dichiarato di non essere in grado di dare una valutazione quantitativa del patrimonio che rimarrà invenduto, essendo i dati ai quali l'Osservatorio deve fare riferimento ancora poco significativi, ritiene tuttavia che si tratterà di una quota sensibile se solo si tiene conto dell'esperienza della vendita frazionata effettuata da operatori immobiliari professionisti sul mercato che presenta livelli del 30 per cento di invenduto. Il problema potrebbe essere affrontato – e il decreto legislativo n. 104 offre prospettive in tal senso – con il conferimento del patrimonio invenduto a fondi immobiliari a prezzi base convenienti. Si tratterebbe di una novità non essendoci oggi fondi che operano nel settore residenziale frazionato, ma tuttavia, determinando margini di interesse economico, si potrebbero conseguire positivi risultati ricorrendo allo strumento indicato. I fondi immobiliari potrebbero gestire economicamente il patrimonio immobiliare invenduto e procedere all'alienazione nel tempo, via via che gli immobili si liberano. Dichiarato di aver accertato un diffuso interesse negli operatori immobiliari rispetto alla soluzione ora indicata che consentirebbe agli enti di liberarsi del patrimonio frazionato invenduto, ritiene che il conferimento al fondo Alpha sia avvenuto, considerato il livello di rendimento prospettato, il 6 per cento, a condizioni buone per l'Inpdap. Dopo aver inoltre rilevato che il fondo Alpha potrebbe, in prospettiva, diventare la società di gestione immobiliare di tutti gli enti previdenziali, il professor Tamburini si sofferma sulle lamentate difficoltà opposte dal sistema creditizio ai finanziamenti. Occorre far intendere agli istituti di credito, abituati a concedere prestiti per singole abitazioni, che l'operazione presenta complessivamente aspetti convenienti, in ragione delle economie di scala – si pensi ai costi delle istruttorie – e di formule di garanzia ipotizzabili al di là della ipoteca. Chiarito che poche banche si sono dichiarate disponibili a partecipare all'operazione di dismissione, nonostante sia stata condotta una estesa campagna di informazione in Italia e all'estero, il professor Tamburini, precisato che l'Osservatorio non ha competenza di gestione diretta nel processo di alienazione immobiliare, fa presente che, per Palazzo Wedekind, ricompreso nella lista degli immobili destinati al programma straordinario di vendita da parte del Tesoro, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge finanziaria per il 2000, non è emerso alcun interessamento all'acquisto da parte dell'Inpdap.

Ricordato poi che il mercato immobiliare è in rapida trasformazione e che si caratterizza per il ricorso sempre più frequente, da parte delle grandi società, alla costituzione di società immobiliari alle quali si affida il compito di valorizzare, una volta scorporato, il patrimonio immobiliare,

ritiene ipotizzabile un'analogo soluzione per gli enti previdenziali, non discostandosi troppo, la vigente normativa, dalla tendenza di mercato testé richiamata.

Dopo che il PRESIDENTE ha rilevato che il ricorso a operazioni di *spin off* dipende dall'efficienza dei soggetti e, inoltre, che si tratta di una esperienza già negativamente sperimentata dagli enti, il professor TAMBURINI ribadisce che il decreto n. 104 offre positive prospettive, meritevoli di verifica. Riferendosi poi a un'ulteriore richiesta di informazioni del deputato MICHIELON sulla composizione del patrimonio immobiliare oggetto d'asta, il professor Tamburini precisa che si tratta di immobili acquisiti dagli enti in epoche diverse, dall'inizio del secolo agli anni Novanta. Sottolineato il pregio dell'asta, una procedura trasparente, aperta a tutti, esprime l'avviso che le riduzioni di prezzo, previste per l'operazione di dismissioni immobiliari, di poco inferiori al 40 per cento, risultano mediamente in linea con i valori che possono essere realizzati sul mercato allorché società e banche procedono alla vendita dei loro immobili. Rilevato che è impraticabile, per l'ente pubblico, adottare una politica di discriminazione dei prezzi, il professor Tamburini ribadisce che l'operazione di alienazione immobiliare è positivamente avviata e che è impossibile rinunciare senza creare inaccettabili sperequazioni.

Replicando, infine, a un'osservazione del presidente DE LUCA in ordine alla disponibilità, da parte degli enti, degli introiti conseguiti dalle vendite immobiliari, il professor TAMBURINI si limita a osservare, come economista, che con i proventi realizzati e depositati in Tesoreria si riduce il debito pubblico e dunque dalle dismissioni gli enti, che – sottolinea – usufruiscono di risorse pubbliche, non possono che ottenere positivi risultati.

Il PRESIDENTE, ringraziato il professor Tamburini, dichiara conclusa l'audizione e dispone che il documento consegnato dal Coordinatore dell'Osservatorio sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta (*Allegato 3*).

Il Presidente avverte infine che la seduta, già convocata per domani, giovedì 1° febbraio 2001, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO 1

Relazione del deputato Mauro Michielon

su

Istituto Postelegrafonici (IPOST)

Premesso che, per motivi non dipendenti dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, la documentazione inerente il bilancio Ipost mi è pervenuta solo nella seconda decade di gennaio 2001, da un'attenta analisi, anche se non approfondita, ritengo di esprimere le seguenti osservazioni.

Nonostante l'attivo della gestione finanziaria di competenza per 539 miliardi nel 1999, non si può non evidenziare la drastica diminuzione di ben 187 miliardi rispetto al 1998, il che, in considerazione anche del fatto che il saldo tra entrate contributive e spesa per prestazioni, sempre per il 1999, risulta essere negativo per 465 miliardi, porta inevitabilmente ad affermare che, al di là del dato positivo iniziale, la situazione dell'Ipost è quantomeno preoccupante.

Tale affermazione scaturisce da un'analisi del rapporto numero assicurati - numero delle prestazioni, che si è ridotto passando da un valore di 1,87 nel 1998 ad un valore di 1,69 nel 1999. In parole povere sempre più si sta riducendo il numero di assicurati rispetto ai pensionati; infatti, il numero di pensioni erogate per il 1999 è stato pari a 99.360 rispetto alle 94.895 del 1998 con un incremento di ben 4.465.

Logica conseguenza vuole che, se entro il prossimo triennio non s'invertirà la tendenza alla diminuzione dei soggetti assicurati e al derivante aumento dei soggetti pensionati, questo Istituto si troverà ineluttabilmente con conti in disavanzo, che difficilmente potranno essere riportati in equilibrio.

Dall'analisi dettagliata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1999, pari a 2.745 miliardi, con una situazione patrimoniale di fondo cassa di 1.279 miliardi circa, la differenza è sproporzionalmente rappresentata dai residui attivi e passivi; infatti, per quanto riguarda i residui attivi, che ammontano a 1.759 miliardi (di cui 589 miliardi per crediti inerenti recupero contributi e ben 1.027 miliardi per crediti verso lo Stato), come già fatto rilevare dai revisori dei conti, occorre una verifica sull'effettiva esigibilità di tali crediti al fine di non condizionare l'avanzo di amministrazione con crediti non più esigibili.

Non può, altresì, sfuggire il *deficit* della gestione immobiliare, che ammonta a ben 142 milioni su un valore di beni immobiliari dell'Ente di circa 168 miliardi, quantunque il giudizio espresso dal collegio dei re-

visori in merito alle scritture rinnovate e in parte aggiornate nei valori sia stato positivo.

Si ritiene, comunque, che la vera partita inerente gli immobili verrà giocata nel 2000, con la progressiva vendita degli stessi – come previsto per legge – e conseguentemente sull'investimento degli utili ricavati.

Si è potuto, inoltre, osservare come le spese legali negli ultimi quattro anni siano aumentate progressivamente fino al costo, per il 1999, di ben 1.969 milioni, contro gli 843 milioni del 1998, anche se la mia resta una semplice osservazione non essendo stato posto in condizione di conoscere la natura delle cause stesse, il che avrebbe, peraltro, permesso di valutare meglio l'opportunità che l'Ipost costituisca al suo interno un Ufficio legale, come fatto rilevare anche dalla relazione dei revisori dei conti.

Infine, altro dato estremamente interessante risulta essere il personale effettivamente impiegato all'Ipost, che al 31 dicembre 1999 era pari a 334 persone, rispetto alle 409 previste in pianta organica, con una riduzione di costi pari a circa 4.500 milioni. Non risulta chiaro se la fotografia del personale distribuito nelle aree per il 1999 debba essere interpretata come definitiva o se la riorganizzazione del personale proseguirà anche per il 2000.

Conclusioni

Al di là delle osservazioni svolte in premessa risulta chiaro come l'Ipost abbia risentito, in questi anni, della trasformazione dell'Ente Poste in Poste S.p.A. e che un reale assestamento dell'Istituto si dovrebbe avere a partire dal bilancio del 2000.

Come del resto risulta chiaro che il vero nodo per l'equilibrio economico dell'Ipost è l'inversione di tendenza dell'attuale rapporto tra il numero degli assicurati e quello dei pensionati, questione che, però, dipende esclusivamente dalle future strategie che la società Poste S.p.A. intenderà perseguire con il personale.

ALLEGATO 2

Relazione del senatore Michele DE LUCA

su

**Ente di Previdenza ed Assistenza Lavoratori dello Spettacolo
(ENPALS)**

L'Enpals, attraverso i tre fondi amministrati – il Fondo lavoratori dello spettacolo, il Fondo previdenziale sportivi professionisti e il Fondo previdenza impiegati – provvede all'erogazione delle prestazioni IVS, ivi incluse le pensioni supplementari (tav. 1), mentre i trattamenti per oneri familiari su pensioni, erogati dal Fondo lavoratori dello spettacolo e dal Fondo previdenziale sportivi professionisti, sono a carico dell'apposita gestione Inps.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive–spesa per prestazioni istituzionali.

La gestione finanziaria di competenza (tav. 2) indica un saldo complessivo di parte corrente e in conto capitale di 178 miliardi, dato in crescita rispetto al 1998 (99 miliardi).

Anche il saldo complessivo della gestione finanziaria di cassa chiude in aumento nel 1999 (212 miliardi) rispetto al 1998 (140 miliardi), principalmente grazie al considerevole miglioramento del saldo di parte corrente (da 126 a 218 miliardi).

Gli andamenti della gestione entrate contributive–spesa per prestazioni istituzionali risultano dalle tavole 3 e 4 che si riferiscono alle prestazioni IVS erogate dai tre Fondi amministrativi e dall'ENPALS. Dall'esame delle tavole, emerge che, anche per il 1999, vi è un saldo negativo: le entrate ammontano a 1.177 miliardi e le uscite a 1.275 miliardi, il saldo è dunque di – 98 miliardi, con un coefficiente di copertura al di sotto dell'unità (0,92).

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

L'Ente possiede immobili locati a terzi, adibiti ad uso abitativo e commerciale, immobili strumentali e terreni agricoli.

Nella tavola 7, relativamente all'anno 1999, sono riportati i valori relativi alla gestione immobiliare. I rendimenti lordi su tale patrimonio risul-

tano in aumento passando dal 3,74 nel 1998 al 4,09 nel 1999, rispetto al valore in bilancio, mentre i rendimenti netti, già particolarmente negativi, mostrano un ulteriore peggioramento nel 1999, collocandosi a - 0,37 rispetto al valore in bilancio.

Da notare infine che l'Ente non possiede un portafoglio finanziario.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 sono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, indica una tendenza al miglioramento nel periodo 1997-1999: da 137 miliardi nel 1997 a 230 miliardi nel 1999.

La situazione patrimoniale registra un consistente miglioramento: da un deficit patrimoniale di -82 miliardi nel 1998 a un netto patrimoniale di 269 miliardi nel 1999.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente registrano un calo rispetto all'anno 1998, passando da 41 miliardi a 37 miliardi nel 1999.

Analizzando le singole componenti sono costanti le spese per il personale in servizio, mentre diminuiscono di circa 8 miliardi quelle relative al personale in quiescenza e aumentano di oltre 2 miliardi gli «Acquisti di beni e servizi».

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), rispetto ad un organico di 559 unità, operano in effetti 332 unità, con un indice di occupazione che passa da 0,61 nel 1998 a 0,59 nel 1999.

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, risulta al di sopra del dato medio calcolato per il complesso degli enti monitorati e ciò è dovuto ad una diminuzione delle unità del personale in servizio e all'aumento del numero delle prestazioni.

In relazione alla gestione delle pratiche e dei ricorsi si osserva un numero di quelli definiti nell'anno superiore a quelli pervenuti, con una conseguente riduzione delle giacenze. Il grado di evasione, in lieve flessione nel 1999 rispetto all'anno precedente, è di poco inferiore a quello medio degli enti esaminati (tav. 12).

Con riguardo alla gestione dei crediti contributivi, si registra, nel 1999, un miglioramento di tutti gli indicatori, relativi all'azione di recu-

però, che si collocano al di sopra dei valori della media degli enti monitorati (tav. 13).

Tuttavia si rileva (tav. 14), che i tempi medi di liquidazione delle prestazioni mostrano, nel 1999, un peggioramento rispetto agli anni precedenti; se confrontati con la media degli altri enti monitorati gli indici, per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, sono superiori ai dati medi.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario delle gestioni amministrative dell'Enpals, si nota un saldo negativo fra riscossioni contributive e spesa per prestazioni, che permane nonostante l'intervento normativo che ha elevato in modo consistente l'aliquota contributiva legale.

Sembra dunque auspicabile un'attenta riflessione, a cominciare dal dato demografico a quello normativo-istituzionale, al fine di individuare una serie di interventi in grado di attenuare il *trend* di crescita della spesa per prestazioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che sia attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, il collegamento audiovisivo a circuito chiuso. Non facendosi osservazioni, il collegamento è attivato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono stati depositati tutti i contributi tecnici richiesti ai collaboratori della Commissione, ad eccezione di quello concernente l'esame della procedura concordataria Federconsorzi e dell'atto-quadro tra Fedit e SGR, che sarà trasmesso nei prossimi giorni.

Comunica quindi che, a conclusione dell'attività istruttoria sin qui condotta, sta predisponendo una proposta di relazione finale; tale documento sarà illustrato in una apposita seduta che sarà fissata nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per mercoledì 7 febbraio 2001.

Esame delle risultanze dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta dal primo gruppo di lavoro in ordine alle cause del dissesto della Federconsorzi

Il senatore MAGNALBÒ, coordinatore del primo gruppo di lavoro, illustra le risultanze dell'attività di acquisizione conoscitiva svolta sulle attività, la gestione e la situazione economico-finanziaria della Federconsorzi, antecedenti al commissariamento, al fine di individuare le cause e le responsabilità del dissesto.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Magnalbò per l'ampia ed approfondita relazione svolta, le cui risultanze, come quelle degli altri gruppi di lavoro, saranno recepite nella proposta di relazione finale che è in corso di elaborazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti al deputato Gaetano VENETO in ordine ai lavori della Commissione e assicura, in particolare, che è sua intenzione depositare la proposta di relazione entro la metà di febbraio in modo da consentire ai commissari di prenderne visione, prima di iniziare l'esame in Commissione, che dovrà necessariamente concludersi entro il 28 febbraio 2001.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

218^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(4594) *Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete*

(Parere alla 2^a Commissione su emendamento. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 2.3 (nuovissimo testo) e propone la formulazione di un parere non ostativo osservando che al comma 3 il presidente della Commissione è nominato dal presidente del Consiglio dei Ministri. Rileva altresì l'opportunità di introdurre una disciplina transitoria.

La Sottocommissione consente.

(1137-3950-B) *Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Commissione.

(4606) DANIELE GALDI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

(4618) BONATESTA ed altri. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

(4627) TOMASSINI e BRUNI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale

(Parere alla 11^a Commissione su testi ed emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra i disegni di legge in titolo, dal contenuto identico, e l'emendamento interamente sostitutivo ad esse riferito, e propone l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

310^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(838) MINARDO. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(1170) LAURICELLA ed altri. – *Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1962) COSTA. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine*

(2222) MARCHETTI ed altri. – *Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica*

(4010) LA LOGGIA ed altri. – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*

(4157) DE ZULUETA ed altri. – *Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero*

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriore testo unificato proposto dalla relatrice. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, in sostituzione del relatore designato Ferrante, segnalando che è stato trasmesso un'ulteriore testo unificato predisposto dalla relatrice concernente l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Il testo, che risulta sostanzialmente analogo al precedente, reca una clausola di copertura finanziaria (articolo 23), in base alla quale l'onere – che la relazione tecnica stima per l'anno 2001 pari a lire 103,23 miliardi – è imputato agli stan-

ziamenti di bilancio relativi alle spese elettorali di cui allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, si osserva che la modalità di copertura indicata non sembra coerente con le vigenti norme di contabilità, che vietano la copertura di nuovi oneri (quali quelli introdotti dal provvedimento in esame) su ordinari capitoli di bilancio. Va rilevato, peraltro, che alcuni provvedimenti legislativi recanti maggiori oneri in materia elettorale (si veda, da ultimo, il decreto-legge n. 42 del 1994, convertito dalla legge n. 68 del 1994) hanno fatto riferimento per la copertura al capitolo 6853 dello stato di previsione del Tesoro, Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, classificato tra le spese obbligatorie (che attualmente fa capo all'u.p.b. 7.1.3.2 del medesimo Ministero - Spese elettorali).

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che il provvedimento in esame è diretto a disciplinare le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, in attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2000, che ha modificato l'articolo 48 della Costituzione. Ritiene pertanto che gli eventuali risvolti finanziari del provvedimento non possono che rientrare nell'assetto organizzativo generale delle consultazioni elettorali e quindi nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziare in bilancio a legislazione vigente per l'effettuazione delle consultazioni stesse. Alla luce di tali considerazioni, non ritiene necessario prevedere alcuna clausola di copertura finanziaria e ribadisce che le occorrenze finanziarie saranno fronteggiate mediante la u.p.b. dello stato di previsione del Ministero del tesoro citata dal relatore, che in sede di bilancio di previsione per l'anno 2001 reca una significativa variazione in aumento, prevedendo uno stanziamento di circa 1.000 miliardi di lire. Si dichiara, comunque, disponibile a prendere in considerazione ed approfondire eventuali ipotesi alternative di copertura.

Il senatore AZZOLLINI, dopo aver sottolineato l'assoluta rilevanza politica del provvedimento in esame e la conseguente necessità di definire un testo pienamente conforme alla normativa di contabilità per quanto concerne la copertura finanziaria dei relativi oneri, esprime perplessità per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, evidenziando l'esigenza di prevedere una esplicita clausola di copertura ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, anche per le iniziative legislative che costituiscano l'attuazione di norme costituzionali. Si richiama, in proposito, alle osservazioni da lui stesso formulate nel corso del recente dibattito sul disegno di legge costituzionale in materia di federalismo. Ritiene, in conclusione, che nel caso in esame la sussistenza di oneri certi determini la necessità di apprestare la relativa copertura finanziaria in armonia con le norme di contabilità dello Stato.

Il presidente COVIELLO, nel dichiarare di condividere le osservazioni del senatore Azzollini, sottolinea che la legge costituzionale richia-

mata dal rappresentante del Governo non poteva prevedere il riferimento alla copertura finanziaria, essendo questo demandato alla legge ordinaria di attuazione della modifica costituzionale. Precisa inoltre che l'utilizzo di ordinari stanziamenti di bilancio per la copertura di nuovi oneri è vietato dalla vigente normativa di contabilità, a seguito delle modifiche introdotte nel 1996, successivamente ai precedenti richiamati dal relatore. Ritiene quindi indispensabile un ulteriore approfondimento da parte del Governo, volto alla individuazione di una clausola di copertura finanziaria del provvedimento in esame che risulti sotto ogni profilo conforme alla normativa di contabilità.

Il sottosegretario MORGANDO, riservandosi di approfondire soluzioni alternative di copertura, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione unanime e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

128^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(4563-B) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: nulla osta;

alla 12^a Commissione:

(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2001

49^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(4905) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 14

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 11).
- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RG NR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RG NR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RG NR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORRE AD ISPEZIONE PERSONALE UN SENATORE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

– DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

– PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

– SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).

– SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

– LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

– MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).

– COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).

– MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

– DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al com-

puto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onorificenze della Repubblica (4917).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

- Deputato PECORELLA. – Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).

- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TAROLLI ed altri. – Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo (4707).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (4905).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998 (4952).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNOI. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 171).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
 - Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822).
 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini rimessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
- Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).

- CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- (COM (2000) 162 def.) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (doc. 7408/00) (n. 48).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (doc. 5684/1/00 Rev 1) (n. 46).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1) (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00) (n. 74).

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante le regole di prevenzione e di lotta contro alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (doc. 12963/00 Add 1 Rev 1) (n. 147).
 - (COM (2000) 324 def. – Vol. III) – Firma dell'accordo di partenariato UE Paesi ACP (doc. 8872/00 Add 2) (n. 44).
 - (COM (2000) 324 def. – Vol. II) – Conclusione dell'accordo di partenariato UE Paesi ACP (doc. 8872/00 Add 1) (n. 45).
 - (COM (2000) 442 def) – Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione (doc. 10847/00) (n. 91).
 - (COM (2000) 443 def) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea sugli aspetti pratici dell'introduzione dell'euro: situazione attuale e azioni future (doc. 10495/00) (n. 92).
 - (COM (2000) 448 def.) – Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/97/CE e modifica dette decisioni (doc. 10725/00) (n. 98).
 - Progetto di decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 12025/00) (n. 121).
 - Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 12026/00) (n. 122).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 12488/00) (n. 123).
 - Progetto di direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle sanzioni comminate ai vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione (doc. 13510/00) (n. 123-bis).
 - Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00) (n. 132).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 13,30

- Esame della proposta di documento sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati.
 - Esame della proposta di relazione sulla Toscana ed Umbria.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 1° febbraio 2001, ore 13,30

Esame delle risoluzioni: 7-01024 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia; 7-00031 Montagnino ed altri: iniziativa in materia di pedofilia.
